

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 marzo 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 settembre 2003, n. 0321/Pres.

Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti
per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Approvazione Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 settembre 2003, n. 0322/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la conces-
sione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione del-
l'art. 30, commi 1 e 2 della legge regionale n. 7/2000.
Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 settembre 2003, n. 0323/Pres.

Regolamento per l'attuazione delle norme sulla rinegozia-
zione dei mutui agevolati di cui all'art. 29 della legge 13 mag-
gio 1999, n. 133. Approvazione Pag. 5

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 8 agosto 2003, n. 47/R.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale, lavoro) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 8 agosto 2003, n. 48/R.

Regolamento Forestale della Toscana Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 23.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge
n. 328/2000) Pag. 52

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 settembre 2003, n. 0321/Pres.

Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 19 che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) 1493/1999 ed in particolare l'art. 20 che detta disposizioni in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 istitutivo del registro nazionale delle varietà di viti;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente «Aggiornamento e conseguente variazione del registro nazionale delle varietà di viti»;

Atteso che in base al regolamento (CEE) n. 3800/1981 del 16 dicembre 1981, l'amministrazione regionale, a più riprese, aveva proposto alla commissione i nominativi delle varietà di viti per uve da vino raccomandate o autorizzate, coltivabili per unità amministrativa provinciale, nonché quelle temporaneamente autorizzate, e che dette proposte sono state accolte e codificate in specifici allegati al regolamento stesso;

Visto lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite;

Considerato che i criteri di classificazione fissati dall'accordo 25 luglio 2002, prevedono che le regioni e le province autonome stabiliscano quali varietà di viti possono essere coltivate in ciascun ambito amministrativo o bacino viticolo individuato dall'Ente territoriale stesso;

Ritenuto di dare corso alla procedura di classificazione delle varietà di viti per uve da vino secondo i criteri di cui all'accordo sopra richiamato, avuto presente il grado di affermazione ed il legame con il territorio delle varie tipologie di vitigni fino ad oggi coltivati e di individuare, in base a parametri tecnici e/o delle politiche di sviluppo del settore, le varietà consigliate per il raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola;

Considerato che alcune tipologie di vitigni autoctoni presenti in Regione si sono affermati in particolari ambiti territoriali e che, data la loro peculiarità e la loro identificazione con il territorio, è bene che la loro coltivazione resti circoscritta a detti ambiti;

Ritenuto di recepire nella classificazione tutte le varietà di viti per uve da vino già elencate in almeno una provincia della Regione come raccomandate, autorizzate o provvisoriamente autorizzate a termini del regolamento (CEE) 3800/1981 per unità amministrativa, e di suddividere le varietà idonee alla coltivazione in varietà consigliate e varietà ammesse e di specificare l'origine autoctona del vitigno quando ricorre;

Considerato che in Regione non si coltivano varietà di viti destinate all'essiccamento o alla produzione di vino da uve stramature;

Ritenuto pertanto di ricomprendere tra le varietà consigliate alla coltivazione quelle che a termini del regolamento (CEE) 3800/1981 risultano classificate come raccomandate, quelle che costituiscono la base ampelografica dei vini ad indicazione di origine controllata per la rispettiva zona di produzione e quelle che nelle aree limitrofe a queste zone hanno dimostrato di fornire vini di qualità mentre tra le varietà ammesse le restanti varietà che figurano nel regolamento comunitario sopra richiamato;

Ritenuto che i vitigni cosiddetti internazionali o a maggiore diffusione in Regione possano essere coltivati sull'intero territorio regionale;

Considerato che recentemente è stato iscritto al registro nazionale delle varietà di viti per uve da vino il vitigno Carmenere che da decenni concorre alla produzione del vino Cabernet franc, sia a denominazione di origine che ad indicazione geografica, in quanto ampelograficamente è risultato chiaramente distinguibile dal vitigno Cabernet franc e che pertanto anche detta varietà è opportuno venga collocata tra i vitigni consigliati;

Ritenuto di riportare la classificazione delle varietà di viti in apposite tabelle;

Considerato opportuno sia disciplinare l'eliminazione delle varietà di viti per uve da vino dalla classificazione sia l'inserimento nella stessa di nuove varietà;

Visto l'allegato tecnico allo schema di accordo del 25 luglio 2002 ed in particolare il punto I che pone in carico alle regioni l'onere di stabilire le modalità relative all'organizzazione delle prove attitudinali;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2647 del 4 settembre 2003;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 settembre 2003

ILLY

Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:

a) unità amministrativa: il territorio della Regione ovvero delle singole Province;

b) zona di produzione o Bacino viticolo: l'area geografica delimitata all'interno della quale è ammessa la coltivazione in via esclusiva di determinate varietà di viti;

c) varietà consigliata: è la varietà che, in una determinata zona di produzione, fornisce normalmente un vino la cui buona qualità riconosciuta lo rende proponibile ai fini dell'accesso ad una denominazione di origine controllata (DOC) ovvero, controllata e garantita (DOCG);

d) varietà ammessa: è la varietà che normalmente fornisce un vino la cui qualità, in una determinata zona di produzione, non è dimostrata pari a quella delle varietà ritenute atte a dare vini di cui alla lettera c);

e) varietà in osservazione: è la varietà sulla quale si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione in una determinata unità amministrativa o zona di produzione.

Art. 2.

Individuazione delle unità amministrative e delle zone di produzione

1. Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto delle caratteristiche pedoclimatiche che meglio caratterizzano la produzione vitivinicola regionale e sulla base delle varietà di viti per uve da vino che localmente si sono da anni affermate e per le qualità delle produzioni conseguibili dalle stesse, è suddiviso nelle macro aree che seguono:

- a) intero territorio regionale;
- b) interi territori provinciali;
- c) bacini viticoli.

2. La coltivazione della Vitis vinifera per uve da vino può avere luogo nell'intero territorio regionale con le limitazioni in termini varietali previste dall'art. 3 relativamente alle macro aree individuate.

Art. 3.

Varietà di viti per uve da vino coltivabili

1. Le varietà di viti per uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono quelle iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 che hanno dimostrato di fornire vini di qualità e quelle che sono già state come varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà provvisoriamente autorizzate a termini del regolamento (CEE) 3800/1981 nel rispetto, per queste ultime, di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), dell'accordo Ministero-Regioni del 25 luglio 2002.

2. Le varietà di cui al comma 1 che a termini del regolamento (CEE) 3800/1981 risultano classificate come raccomandate, quelle che costituiscono la base ampelografica dei vini ad indicazione di origine controllata per la rispettiva zona di produzione e quelle che nelle aree limitrofe a queste zone hanno dimostrato di fornire vini di qualità rientrano nella categoria «varietà consigliate».

3. Le varietà di cui al comma 1 non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, rientrano nella categoria «varietà ammesse».

4. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili nell'intero territorio regionale sono quelle riportate nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

5. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici ambiti provinciali sono quelle riportate nelle tabelle 2, 3, 4, 5, e 6 allegate al presente regolamento.

6. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici bacini viticoli sono quelle riportate nelle tabelle 7 e 8 allegate al presente regolamento.

Art. 4.

Eliminazione delle varietà di viti

1. Le varietà di viti per uve da vino per le quali si rilevi un decadimento dell'attitudine alla coltivazione in una determinata unità amministrativa o bacino viticolo, vengono eliminate dalla classificazione delle varietà di viti.

Art. 5.

Inserimento di nuove varietà di viti

1. L'inserimento nella classificazione di una varietà di viti per uve da vino viene effettuata sulla base di prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie e secondo i parametri e le modalità indicati nell'allegato tecnico all'accordo Ministero-regioni del 25 luglio 2002.

2. Le prove attitudinali di cui al comma 1 sono svolte da istituti di ricerca e sperimentazione pubblici o privati.

3. L'istanza di inserimento di una varietà di vite per uve da vino nella classificazione di cui all'art. 3 viene presentata alla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, Servizio produzioni vegetali, dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo. In allegato all'istanza il richiedente deve presentare la documentazione attestante le avvenute prove attitudinali.

Art. 6.

Utilizzazione delle varietà per la produzione di vino

1. Le varietà di viti per uve da vino da commercializzare sono quelle classificate come idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione.

2. Le varietà di viti per uve da vino in osservazione possono essere destinate esclusivamente alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione «indicazione geografica tipica».

3. Soltanto le varietà di cui al comma 1 possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino.

4. La disposizione di cui al comma 3, non si applica alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis.).

03R0812

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 settembre 2003, n. 0322/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'art. 30, commi 1 e 2 della legge regionale n. 7/2000. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 30, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, che prevede che l'amministrazione regionale predetermini con regolamento i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi, qualora detti criteri e modalità non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto di provvedere alla definizione di un apposito atto regolamentare recante disposizioni per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure istruttorie necessarie per la concessione e l'erogazione di contributi per le attività culturali previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e dall'art. 35, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2567 del 29 agosto 2003;

Decreta:

È approvato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 settembre 2003

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Approvazione.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi e dei contributi da assegnarsi ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali e della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, art. 35, organismi associativi dei profughi giuliani e dalmati.

2. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle specifiche norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dai rispettivi stanziamenti annuali, il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della procedura valutativa.

Capo II**PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO****Art. 2.***Termine per la presentazione delle domande*

1. Qualora non diversamente previsto da specifiche norme di legge in materia, gli enti, le istituzioni, le associazioni, senza finalità di lucro, operanti nei diversi settori culturali, che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare domanda su carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, indirizzata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - direzione regionale dell'istruzione e della cultura, secondo il fac-simile sub allegato A del presente regolamento. Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Le domande devono pervenire entro il termine stabilito. Qualora siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro i quindici giorni successivi della scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovata dal timbro di accettazione del protocollo della direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

Le domande inviate al di fuori di detti termini non saranno prese in considerazione.

2. Le associazioni, le istituzioni e gli enti culturali per i quali la legge regionale identifica direttamente il beneficiario e la relativa quantificazione finanziaria della sovvenzione, devono presentare istanza d'erogazione del contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.*Modalità di presentazione delle domande*

1. L'istanza di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso degli uffici che istruiscono la pratica) - per i soggetti privati;
- b) composizione degli organi sociali (se non già in possesso degli uffici che istruiscono la pratica) - per i soggetti privati;
- c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- d) bilancio consuntivo, vistato dall'organo di controllo interno dell'ente richiedente, relativo all'esercizio precedente a quello di riferimento;
- e) programma e calendario delle attività, o progetto dettagliato dell'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo;
- f) bilancio preventivo relativo al progetto di cui al punto e).

2. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione. Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Art. 4.*Avvio del procedimento*

1. L'ufficio competente, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
- d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
- e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti integrativi.

2. La comunicazione reca inoltre l'indicazione del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento. Detto termine non potrà superare i centottanta giorni dalla data della comunicazione.

Capo III**ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE****Art. 5.***Istruttoria delle domande di contributo*

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo pervenute entro i termini e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dalla normativa.

2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità delle domande;
- b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;
- c) fissazione della misura massima del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa ammessa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande.

Art. 6.*Verifica dei requisiti formali di ammissibilità*

1. All'accertamento preliminare della sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande all'istruttoria di merito si procede mediante la verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva posseduti dalle domande stesse.

2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto proponente, in quanto rientrante nelle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche dell'intervento proposto.

3. La verifica dei requisiti oggettivi è effettuata avuto riguardo alla: corrispondenza degli obiettivi specifici dell'intervento proposto con gli obiettivi e le finalità indicate dalla normativa;

presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilità tecnica ed organizzativa dell'iniziativa proposta.

Art. 7.*Determinazione della spesa ammissibile*

1. Per ciascuna delle iniziative riconosciute in possesso dei requisiti formali di ammissibilità, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, con riferimento alle fattispecie indicate dalla normativa, e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal piano finanziario dell'iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Ai fini della verifica di coerenza e congruità del piano finanziario proposto si tiene conto, ove possibile, della documentazione di consuntivo, relativa ad attività precedentemente svolta dal soggetto proponente, con particolare riguardo alle iniziative analoghe e confrontabili con quella oggetto della domanda che siano state portate a compimento con supporto di finanziamenti pubblici.

3. In presenza di un elevato numero di proposte, si procede di norma alla loro ripartizione in fasce omogenee per tipo e dimensioni quantitative ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia.

Art. 8.

Fissazione della misura dei contributi da assegnare a ciascuna iniziativa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande.

1. La misura del contributo da assegnare a ciascuna proposta di intervento è fissata con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'art. 7, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.

2. Fatti salvi i vincoli e le indicazioni di priorità espressamente previsti dalla normativa di riferimento, la determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di proposte compatibile con lo stanziamento a disposizione.

3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le istanze ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le istanze medesime quelle che, per qualità degli interventi proposti e livello di direzione artistica e culturale, sono maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge.

A tal fine sono individuati e valutati come indicatori di qualità:

- a) il livello di progettualità regionale, nazionale e internazionale dell'iniziativa;
- b) la particolare specializzazione nel settore specifico in cui si colloca l'iniziativa;
- c) l'impatto e la portata dell'iniziativa nell'ambito territoriale regionale;
- d) l'esperienza dell'attività complessivamente svolta nel settore.

Art. 9.

Assegnazione del contributo

1. A conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria al soggetto individuato quale destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo medesimo accompagnata da un preventivo particolare di spesa per l'impiego del contributo, pari all'importo dello stesso. Detta comunicazione fissa inoltre il termine per la risposta.

Capo IV

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 10.

Impegno del contributo

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione ed il preventivo particolare di cui all'art. 9, con proprio decreto, provvede alla concessione del contributo assegnato.

2. In conformità alle disposizioni normative in materia, con il medesimo provvedimento possono essere fissate speciali prescrizioni tendenti ad accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali il contributo è stato concesso.

Art. 11.

Erogazione del contributo concesso

1. All'erogazione del contributo si provvede in via anticipata, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione di cui all'art. 10, entro il limite dell'80% dell'importo concesso.

2. La quota rimanente del contributo, è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa della spesa indicata dall'art. 12.

Art. 12.

Rendicontazione del contributo

1. Per la rendicontazione del contributo, sensi dell'art. 43, della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario della sovvenzione, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, deve produrre l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. I beneficiari aventi natura giuridica di società cooperativa, sono tenuti a presentare a rendiconto, ai sensi dell'art. 41, della legge regionale n. 7/2000, la documentazione giustificativa della spesa. È ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

3. Qualora il beneficiario sia un comune o una provincia, la documentazione di cui al comma 1 è sostituita, sensi dell'art. 42, della legge regionale n. 7/2000, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Art. 13.

Controlli, sospensione e restituzione degli impotri erogati

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori a € 100.000,00.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, gli assegnatari di contributi inferiori a € 100.000,00.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nei tempi e secondo le modalità indicate dall'art. 12 del presente regolamento, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso e a sospendere l'assegnazione dell'eventuale contributo in corso, secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48, 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Capo V

NORME FINALI

Art. 14.

Norma complementare

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, del presente regolamento si applicano ai procedimenti previsti ai sensi dell'art. 22, della legge regionale n. 68/1981, per le iniziative dirette, da realizzarsi sulla base di specifiche convenzioni.

2. Le convenzioni indicate dal comma 1, devono prevedere espressamente:

- a) l'oggetto specifico dell'iniziativa;
- b) le figure dei soggetti responsabili della direzione scientifica e organizzativa dell'iniziativa;
- c) l'articolazione analitica dei costi previsti;
- d) l'entità del contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa culturale oggetto dell'intesa;
- e) i termini entro i quali l'iniziativa deve trovare compimento;
- f) le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- g) le modalità di rendicontazione del contributo;
- h) il pagamento di penali in caso di inadempimento;
- i) ogni altro obbligo posto in capo alle parti.

Art. 15.

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

03R0810

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 0323/Pres.

Regolamento per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui agevolati di cui all'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 29 della legge 13 maggio 1999 n. 133 con il quale è stata autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti per l'acquisizione in proprietà della prima casa a fronte dei quali sussistono agevolazioni pubbliche concesse ai sensi delle leggi nazionali ivi indicate;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 110 del 24 marzo 2000, con il quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui al citato art. 29 della legge n. 133/1999;

Visto il comma 62 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato stabilito che il tasso da applicare ai fini della rinegoziazione di cui all'art. 29 sopra citato, sarebbe stato determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto 31 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze in base al quale, in sede di prima applicazione di cui al comma 3 dell'art. 2 del citato decreto n. 110/2000, il nuovo tasso rinegoziato risulta essere pari al 12,61%;

Atteso che la citata legge n. 133/1999 all'art. 29, comma 1 individua, tra l'altro, quale nuova quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni la misura massima del 50% e del 20% del nuovo tasso di interesse nei casi, rispettivamente, di acquisizione di alloggio in proprietà o di assegnazione di immobili ad uso abitativo in godimento;

Atteso che la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha approvato in data 10 luglio 2003 un documento concernente «Azioni e criteri procedurali concordati dalle regioni per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui agevolati» in argomento;

Rilevato che il documento di cui al precedente paragrafo, analizza ed indica le azioni ed i criteri per l'attivazione e la definizione delle procedure finalizzate alla rideterminazione dei contributi da erogare a fronte della rinegoziazione dei tassi di interesse;

Rilevato che, relativamente ai contributi assistiti da fondi statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono stati emessi per ogni singolo intervento i provvedimenti di concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi con contestuale emissione dei relativi titoli di spesa, su presentazione della documentazione necessaria fornita dall'operatore e dall'Istituto di credito convenzionato, come da regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0390/Pres. del 13 agosto 1981;

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento recante gli adempimenti per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui all'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2623 del 4 settembre 2003;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui all'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 settembre 2003

ILLY

Regolamento per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui all'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti per l'attuazione delle norme di cui all'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sulla rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui edilizi agevolati stipulati per la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima casa.

2. Il presente regolamento trova applicazione per i contributi concessi, liquidati ed erogati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 a fronte dei quali alla data del 18 maggio 1999 risultavano in essere i relativi contratti di mutuo anche se estinti, naturalmente o volontariamente, in data successiva al 1° luglio 1999.

Art. 2.

Attivazione della rinegoziazione

1. La rinegoziazione è azionabile, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 marzo 2000, n. 110, una sola volta per ciascun mutuo su richiesta della Regione ovvero dei mutuatari.

2. Gli effetti della rinegoziazione si esplicano se i soggetti mutuatari beneficiari dei contributi sono al corrente con i pagamenti delle rate di mutuo.

Art. 3.

Strutture competenti ai fini del procedimento

1. Ai sensi del titolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui agevolati di cui all'art. 1, sono demandati alla direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;

b) gli adempimenti connessi alla rideterminazione ed all'erogazione dei contributi in esito alle procedure di rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui agevolati, sono demandati alle direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

Art. 4.

Modalità di determinazione dei tassi di interesse

1. In applicazione del decreto ministeriale del 31 marzo 2003, il nuovo tasso di interesse pari al 12,61%, viene praticato sul primo rateo intero di interessi maturato a decorrere dal 1° luglio 1999 e per il residuo periodo temporale di durata del mutuo, mantenendo invariate le quote di capitale del piano di ammortamento originario.

2. I tassi di interesse sono calcolati con gli arrotondamenti previsti dal punto 2 della delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, ovvero con una cifra decimale con arrotondamento per eccesso di un decimo in un decimo e tenendo conto delle prime tre cifre decimali.

3. Al beneficiario del mutuo rinegoziato viene attribuita la quota del tasso di interesse pari al 50% nell'ipotesi di agevolazioni per l'acquisto di alloggi in proprietà, ovvero pari al 20% nell'ipotesi di agevolazioni per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo, del tasso individuato dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e la quota restante è posta a carico della Regione.

4. Qualora il tasso attribuito al beneficiario prima della rinegoziazione risulti inferiore o uguale al 50% del tasso rinegoziato calcolato come indicato al precedente comma 2, nell'ipotesi di agevolazioni per l'acquisto di alloggi in proprietà, oppure inferiore o uguale al 20% del suddetto tasso, nell'ipotesi di agevolazioni per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo al beneficiario, viene mantenuto il tasso precedente alla rinegoziazione ed alla Regione sono addebitati gli interessi risultanti dalla differenza tra gli stessi calcolati al tasso del 12,61% e quelli calcolati al tasso a carico del beneficiario.

5. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario e della Regione, sono predisposti i nuovi piani di ammortamento per ogni singolo ruolo di spesa fissa, attraverso le banche convenzionate e le competenti strutture regionali.

Art. 5.

Commissione di rinegoziazione

1. La rinegoziazione comporta, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 110/2000, a carico del mutuatario una commissione da corrispondere all'istituto di credito mutuante in misura pari allo 0,50% del capitale residuo alla data dell'1° luglio 1999.

2. La commissione di cui al comma 1 è a carico della Regione e viene imputata sulle disponibilità finanziarie derivanti dalle somme resesi disponibili a seguito della rinegoziazione, nel caso in cui il beneficio economico complessivo derivante al mutuatario dall'operazione di rinegoziazione sia inferiore o uguale all'ammontare della commissione medesima.

3. Il beneficio economico complessivo è determinato dalla differenza tra la somma degli interessi calcolati con le modalità indicate all'art. 4 del presente regolamento e la somma degli interessi così come determinati nell'originario piano di ammortamento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1999 e la data di estinzione naturale del contratto di mutuo.

Art. 6.

Procedimento di attribuzione dei nuovi tassi di interesse e di quantificazione dei contributi

1. Le direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio sulla base dei nuovi piani di ammortamento dei contratti di mutuo, calcolati così come indicato all'art. 4 del presente regolamento, a fronte di ogni intervento o programma di intervento, provvedono ad attribuire ai beneficiari le nuove quote dei tassi di interesse rinegoziati, a quantificare il contributo spettante ed a determinare la commissione di rinegoziazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. Le direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio emettono, prioritariamente, i provvedimenti di cui al comma 1 per ogni intervento o programma di intervento a fronte dei quali i relativi contratti di mutuo risultino in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Trasferimenti del contratto di mutuo

1. In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni, ai beneficiari subentrati nel rapporto contributivo con decorrenza successiva al 1° luglio 1999, a seguito di decesso o di separazione legale, vengono attribuiti, proporzionalmente in base alla durata del rapporto contributivo di ciascuno, la quota del contributo e l'eventuale conguaglio tra debiti e crediti spettanti al titolare originario del rapporto contributivo.

Art. 8.

Compensazioni e restituzione di somme erogate

1. Le somme dovute alla Regione, pari alla differenza tra le annualità del contributo erogate e quelle spettanti in relazione alle rate di mutuo scadute tra il 1° luglio 1999 e la data di emissione del provvedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento, vengono conguagliate con la prima rata di contributo in scadenza successiva alla data di emissione del provvedimento medesimo. Qualora la somma dovuta superi l'entità della prima rata in scadenza, la quota eccedente non conguagliata viene restituita dalla Banca entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento. Dalla scadenza del predetto termine si applicano gli interessi legali vigenti tempo per tempo.

2. Le somme dovute al mutuatario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del presente regolamento, pari alla differenza tra le quote delle rate pagate e quelle effettivamente dovute per le rate di mutuo scadute tra il 1° luglio 1999 e la data di emissione del provvedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento, vengono conguagliate sulla prima rata in scadenza successiva alla data di emissione del provvedimento medesimo, fermo restando il disposto dell'art. 7 del presente regolamento. Qualora la somma da rimborsare superi l'entità della quota relativa alla prima rata in scadenza, l'importo eccedente non conguagliato viene restituito dalla Banca entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Nelle more della conclusione delle procedure di rideterminazione dei contributi di cui ai precedenti articoli, i contributi continuano ad essere erogati nella misura originariamente determinata.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: ILLY

03R0813

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 47/R.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 18 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 121 della costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto in particolare l'art. 32 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 787 del 4 agosto 2003 concernente «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2.

Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'art. 1 sono riconosciute:

a) le certificazioni delle competenze acquisite all'interno del sistema scolastico;

b) i crediti acquisiti nei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche al fine di permettere il passaggio tra i sistemi stessi.

2. Il sistema della formazione professionale garantisce la riconoscibilità delle qualifiche nei sistemi dell'istruzione e del lavoro, sulla base di un sistema di equivalenze fondato sulla comparazione concettuale, formale ed operativa delle qualifiche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema scolastico e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3.

Sistema informativo regionale

1. La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all'art. 1, attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sottosistemi e delle reti costituenti il sistema informativo regionale.

2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4.

Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

- a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
- b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
- c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
- d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
- e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

Capo I

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 5.

Definizione

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale n. 32/2002.

Art. 6.

Programmazione e gestione delle attività

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all'art. 31, comma 3 della legge regionale n. 32/2002 e degli atti della programmazione locale.

2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 5, negli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo.

3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall'art. 29 della legge regionale n. 32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell'ambito delle zone socio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

Art. 7.

Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:

a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;

b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;

c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).

2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.

3. La giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.

4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente art., ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.

5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

TITOLO III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Sezione I

CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 8.

Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 32/2002 sono classificati in:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) centro dei bambini e dei genitori;
 - 2) centro gioco educativo;
 - 3) servizio domiciliare.

Art. 9.

Caratteristiche e destinazioni degli edifici

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

Art. 10.

Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato e aggiornato dagli educatori, alla cui attuazione contribuiscono anche gli operatori ausiliari.

3. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.

4. I comuni curano il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia.

5. Le strutture preposte al coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 4 promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie.

6. La disciplina delle ammissioni ai servizi educativi pubblici definisce, tra l'altro, criteri per favorire l'accesso ai servizi di bambini disabili o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico.

Art. 11.

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;

b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;

c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;

d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;

f) diploma di maestra di asilo;

g) diploma di operatore dei servizi sociali;

h) diploma di tecnico dei servizi sociali;

i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;

k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.

Art. 12.

Requisiti di onorabilità del personale

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Sezione II

NIDO D'INFANZIA

Art. 13.

Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

3. Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

Art. 14.

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

a) servizi generali;

b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;

c) spazi riservati ai bambini;

d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.

2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.

3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) pranzo;

c) riposo;

d) cambio e servizi igienici.

4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.

7. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all'interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e all'interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 15.

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.

2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione disponibile.

3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.

4. Il nido d'infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.

5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo.

7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali.

8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

Art. 16.

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

2. I comuni definiscono l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.

3. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:

- a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;
- b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.

4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.

5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.

Sezione III

CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

Art. 17.

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.

3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 18.

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) riposo;
- c) cambio e servizi igienici.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del decreto ministeriale n. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 19.

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all'art. 18, comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 20.

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.

Sezione IV

CENTRO GIOCO EDUCATIVO

Art. 21.

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori.

3. Il centro è privo di servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.

Art. 22.

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) cambio e servizi igienici.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività, di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del decreto ministeriale n. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei, all'utilizzo.

Art. 23.

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizza contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco.

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 24.

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.

Sezione V

SERVIZI DOMICILIARI

Art. 25.

Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia

1. I comuni che promuovono il servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia, organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

2. Qualora i comuni organizzino i corsi di cui al comma 1, integra i medesimi con un tirocinio minimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia.

3. Al fine di rendere più consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di educatori disponibili a svolgere servizio presso l'abitazione delle stesse, i comuni pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.

4. Al servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

Art. 26.

Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore

1. Il servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cui abbiano disponibilità.

2. Il servizio domiciliari servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione di cui al comma 1, escluse le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadrati. 4. I comuni, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.

5. Al servizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

Capo II

REGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

Sezione I

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 27.

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l'autorizzazione possiedono i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Costituisce altresì condizione per l'autorizzazione l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 28.

Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati è rilasciata, su domanda di questi ultimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano il periodo di validità dell'autorizzazione, i procedimenti di rilascio, di rinnovo, di controllo e di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza.

Art. 29.

Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento

1. I comuni acquisiscono dal soggetto che richiede l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 27 e li trasmettono al sistema informativo regionale.

2. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi educativi comunali e a quelli autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

- a) dati individuali, resi anonimi, inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;
- e) ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.

3. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati e le informazioni relativi ai soggetti accreditati di cui all'art. 30.

Sezione II

ACCREDITAMENTO

Art. 30.

Requisiti per l'accreditamento

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:

- a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
- b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno del servizio, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
- c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
- d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico
- e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 3, i servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

Art. 31.

Disciplina dell'accreditamento

1. L'accreditamento dei soggetti pubblici e privati è rilasciato, su domanda dei medesimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano:

- a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
- b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
- c) le modalità di accesso ai servizi;
- d) il sistema tariffario;
- e) il periodo di validità dell'accreditamento;
- f) i procedimenti di rilascio, di controllo, di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Sezione III

ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

Art. 32.

Adeguamento dei servizi educativi comunali

1. I servizi educativi per l'infanzia comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento dall'art. 30, si adeguano entro due anni a tali requisiti.

Art. 33.

Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali

1. I servizi educativi per l'infanzia privati e pubblici non comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione dall'art. 27, possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento, previa definizione, da parte dei comuni, degli adempimenti necessari per l'adeguamento.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34.

Deroghe

1. I comuni, in relazione ai servizi educativi per l'infanzia operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono prevedere una riduzione massima del 20 per cento degli standard dimensionali previsti dal regolamento stesso nel caso in cui la struttura presso la quale si svolge il servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.

2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI.

Capo I

ORGANIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI DEI SOGGETTI EDUCATIVI

Art. 35.

Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all'art. 30 della legge regionale n. 32/2002, organizzano il sistema locale di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.

2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all'art. 29, comma 2 della legge regionale n. 32/2002.

3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:

- a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;

- b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
- c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

Art. 36.

Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:
- a) svolgono le attività di cui all'art. 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
 - b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:
 - 1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale docente e in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.

2. I comuni trasmettono al sistema informativo regionale i dati relativi alla costituzione delle reti locali, secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di sistema informativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Capo I

SOGGETTI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 37.

Programmazione della rete scolastica

1. La programmazione della rete scolastica fa riferimento agli ambiti territoriali di programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'art. 6, comma 2.

2. In base alle determinazioni dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana ed alle proposte organizzative delle istituzioni scolastiche autonome, sono stabilite ogni anno:

a) le variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome;

b) le variazioni del numero delle sezioni e classi nelle scuole di ogni ordine e grado e delle modalità di articolazione temporale delle lezioni.

Art. 38.

Soggetti della programmazione della rete scolastica

1. I comuni e le province, nella programmazione della rete scolastica, secondo le rispettive competenze, attuano procedure di concertazione e di intesa istituzionale.

2. La Regione, nella programmazione della rete scolastica, stipula intese con l'ufficio scolastico regionale anche al fine di promuovere efficaci forme di coordinamento tra comuni e province.

Art. 39.

Procedure per la programmazione della rete scolastica

1. I comuni, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alle province competenti, entro il 15 dicembre di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole d'infanzia, elementari e medie inferiori.

2. Le province, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole secondarie superiori, unitamente alle proposte di cui al comma 1.

3. Le modalità delle concertazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definite dai comuni e dalle province, secondo le rispettive competenze.

4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'emanazione dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana, tenuto conto degli atti di cui ai commi 1 e 2 e sulla base delle intese di cui all'art. 38, comma 2, adotta il documento di programmazione annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale.

5. Le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4 e sulla base delle forme di coordinamento derivanti dalle intese di cui all'art. 38, comma 2, adottano i piani di organizzazione della rete scolastica, con i contenuti di cui all'art. 37.

6. I comuni e le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4, adottano atti di istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze.

7. La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del documento di cui al comma 4.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO E DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

Capo I

INTERVENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO

Art. 40.

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo i soggetti di età compresa tra quindici e diciotto anni che dimorano in Toscana.

Art. 41.

Percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. I percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo sono strutturati secondo i bisogni formativi individuali e sono integrati con le opportunità offerte dal sistema di istruzione scolastica e dal sistema della formazione professionale.

2. I percorsi formativi svolti in apprendistato non possono avere durata inferiore a duecentoquaranta ore annue.

3. La partecipazione ad attività inerenti all'obbligo formativo dà luogo a certificazioni e crediti, la cui attribuzione o riconoscimento avviene secondo le modalità individuate agli articoli 81 e 86, e in base a quanto previsto dalle intese di cui all'art. 42, comma 1.

Art. 42.

Funzioni e compiti della Regione

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 32/2002, la giunta regionale stipula con l'Ufficio scolastico regionale intese volte a favorire la definizione di percorsi integrati e personalizzati che danno luogo a crediti spendibili nel sistema della formazione professionale e nel sistema dell'istruzione.

2. La giunta regionale stabilisce le modalità per la definizione dei percorsi di cui al comma 1.

3. Le istituzioni scolastiche che realizzano percorsi formativi anche finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale sono accreditate secondo le disposizioni del titolo VIII, capo II.

4. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'obbligo formativo.

Art. 43.

Funzioni e compiti delle province

1. Al fine di rendere effettiva la possibilità di rientro nel sistema di istruzione dei soggetti in obbligo formativo e di promuovere la sperimentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di un sistema unitario fra l'istruzione scolastica e la formazione professionale, le province promuovono, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, forme di integrazione fra istituzioni scolastiche e agenzie formative a tal fine accreditate.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere finalizzati anche alla sperimentazione di modalità di certificazione e definizione di crediti acquisibili e spendibili, a condizioni di reciprocità, nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare anche attività orientative in ambito educativo, scolastico e professionale ed esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Art. 44.

Tutor

1. Il tutor, nominato dai centri per l'impiego di cui al titolo IX, capo II, assicura per ogni soggetto in formazione la strutturazione unitaria delle attività e dei moduli del percorso formativo personalizzato, ed effettua il monitoraggio dello stesso.

2. Per l'esercizio della funzione di tutor è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in scienze della formazione;
- b) idonea qualifica professionale;
- c) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutor o di funzioni affini, posseduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

Art. 45.

Formazione nell'apprendistato

1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso un percorso personalizzato costituito da:

- a) formazione in ambito lavorativo, supportata da un tutore aziendale che svolge le funzioni di cui al comma 2;
- b) formazione generale esterna all'azienda svolta presso le agenzie formative accreditate dalla Regione.

2. Il tutore aziendale di cui al comma 1 collabora con l'agenzia formativa allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza, affianca l'apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmette le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorisce l'integrazione tra formazione generale esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Art. 46.

Contenuti della formazione generale esterna

1. I contenuti della formazione generale esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:

a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali; una parte dell'attività formativa è riservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali.

Art. 47.

Caratteristiche dei moduli della formazione generale esterna per gli apprendisti

1. L'attività formativa esterna per gli apprendisti ha una durata di centoventi ore ed è strutturata in un modulo orientativo e in tre moduli didattici.

2. Il modulo orientativo ha una durata massima di sei ore e può essere articolato in tre unità della durata massima di due ore ciascuna.

3. I moduli didattici hanno le seguenti caratteristiche:

- a) durata non inferiore a trenta ore, ove non abbia luogo la riduzione di cui all'art. 49 comma 2, lettera c);
- b) possibilità per ciascun modulo didattico di essere affidato ad una diversa agenzia accreditata;
- c) possibilità di essere svolti in diversi periodi dell'anno, non necessariamente in successione, scelti dagli apprendisti interessati;
- d) rilascio di una certificazione al termine di ogni modulo didattico;

4. Le ore di formazione esterna all'azienda sono considerate ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Art. 48.

Finalità e contenuti dei moduli della formazione generale esterna

1. I moduli didattici, tra loro connessi e complementari e rivolti alla comprensione dei processi lavorativi, sono finalizzati a:

a) sistematizzare e fondare sul piano tecnico e scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro, con particolare riferimento a quella ottenuta in affiancamento; una parte dell'attività formativa è riservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto, con particolare riferimento a contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali, comunicative e sociali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali;

c) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo e le figure professionali di interesse del soggetto in formazione con contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali; sono sviluppati altresì i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame e altri temi specifici di carattere professionale.

Art. 49.

Organizzazione dell'attività formativa esterna

1. Le province, sentita la commissione provinciale tripartita, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 32/2002, stabiliscono annualmente i settori di intervento per le attività di formazione generale esterna e le modalità per la scelta degli apprendisti.

2. Il servizio per l'impiego competente provvede:

a) a convocare l'impresa al fine di acquisire le esigenze formative dell'apprendista nell'azienda;

b) a convocare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività svolta;

c) a valutare, su richiesta dell'interessato, una diversificata offerta formativa oppure la riduzione del periodo di formazione generale esterna, qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio post-obbligo, di un attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere o di crediti formativi riconosciuti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), è comunque previsto lo svolgimento di specifici moduli formativi riservati alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

4. Al termine delle attività di cui al comma 2 l'apprendista, in accordo con i servizi per l'impiego, individua i moduli didattici e l'agenzia formativa presso la quale intende realizzare la formazione generale esterna.

5. L'agenzia formativa individuata dall'apprendista ai sensi del comma 4, definisce il percorso di apprendimento personalizzato con la sottoscrizione del patto formativo integrato con il quale l'apprendista e l'agenzia formativa concordano gli obiettivi, le competenze da acquisire in refazione ai moduli scelti, i contenuti didattici che sostanziano le competenze, le modalità di verifica intermedie e finali, la sede di svolgimento delle attività e i tempi di realizzazione.

6. Lo schema del patto formativo integrato è approvato dalla giunta regionale.

7. Il patto formativo integrato è inviato al servizio per l'impiego della provincia competente e al datore di lavoro dell'apprendista.

8. Al termine di ogni modulo formativo, o in caso di interruzione dello stesso, l'agenzia formativa comunica alla provincia competente, secondo le forme e le modalità da questa stabilite, le competenze acquisite dall'apprendista e formula proposte al fine del rilascio della certificazione e del riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 50.

Buono individuale per le attività di formazione generale esterna per l'apprendistato

1. Per le attività di formazione generale esterna all'apprendista è attribuito un buono individuale, di seguito denominato voucher, spendibile presso una o più agenzie formative accreditate.

2. Le province erogano alle agenzie formative indicate dall'apprendista il voucher per ogni modulo formativo scelto, in misura proporzionale al numero delle ore formative e di orientamento svolte.

3. L'importo del voucher è stabilito dal piano di indirizzo generale integrato, di cui all'art. 31 della legge regionale n. 32/2002.

Art. 51.

Obblighi dei soggetti della formazione generale esterna

1. Il datore di lavoro è tenuto a concedere all'apprendista i permessi retribuiti occorrenti per la frequenza obbligatoria alle attività di formazione esterna.

2. Il datore di lavoro è tenuto a nominare il tutore aziendale per l'apprendistato, di cui all'art. 45, comma 1, lettera a).

3. La funzione di tutore aziendale può essere svolta da un lavoratore qualificato oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

4. L'apprendista ha l'obbligo di frequenza ai corsi di formazione esterna; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste ed imputabili unicamente agli allievi stessi e sono debitamente certificate.

5. L'apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle eventuali iniziative di recupero; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80 per cento delle ore previste.

6. L'agenzia formativa redige una scheda individuale delle presenze dell'apprendista dove vengono annotati i dati relativi all'agenzia, al percorso formativo e allo svolgimento della formazione.

7. Al termine del percorso formativo o in caso di interruzione dello stesso l'agenzia formativa comunica alla provincia competente i risultati dell'attività formativa svolta per la certificazione.

TITOLO VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI FRA LA REGIONE E LE UNIVERSITÀ

Art. 52.

Conferenza Regione-Università

1. Il coordinamento degli interventi della Regione con quelli delle università della Toscana si realizza mediante la conferenza Regione-Università, di seguito denominata conferenza.

2. La conferenza è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti delle aziende per il diritto allo studio universitario;

c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per stranieri di Siena, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze;

e) gli studenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle aziende per il diritto allo studio universitario.

3. La conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario.

4. Gli ordini del giorno delle sedute della conferenza sono inviati ai comuni sedi di attività universitarie. Gli amministratori dei suddetti comuni sono invitati a partecipare alle sedute quando sono trattati argomenti riguardanti nuovi insediamenti didattici, di ricerca e di servizi.

5. Alla conferenza possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni.

6. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. I risultati della conferenza sono annualmente comunicati alla consulta nazionale, di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), istituita presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica.

Capo II

AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Sezione I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 53.

Aziende per il diritto allo studio universitario

1. Le aziende per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate aziende, con sede amministrativa nei comuni sedi delle Università di Firenze, Pisa e Siena, hanno il compito di realizzare, in collaborazione con le università e gli enti locali, gli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 32/2002.

Art. 54.

Competenze delle aziende

1. L'azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Accademia di Belle Arti di Firenze;
- b) Istituto Superiore per le industrie artistiche di Firenze;
- c) Conservatorio «Luigi Boccherini» di Firenze;
- d) Università degli studi di Firenze.

2. L'azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Accademia di Belle Arti di Carrara;
- b) Istituto Musicale Pereggiato «Pietro Mascagni» di Livorno;
- c) Istituto Musicale Pereggiato «Luigi Boccherini» di Lucca;
- d) Università degli studi di Pisa;
- e) Scuola Superiore in Scienze della Mediazione Linguistica di Pisa.

3. L'azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Università per stranieri di Siena;
- b) Istituto Musicale Pereggiato «R. Franci» di Siena;
- c) Università degli studi di Siena.

Art. 55.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

- a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;
- b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
- c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;
- d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;

e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;

f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce

h) la determinazione delle tariffe dei servizi;

i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

k) l'accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

Art. 56.

Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente delega un membro del consiglio di amministrazione.

Art. 57.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'azienda ai fini del controllo di legittimità contabile ed amministrativa.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al collegio dei revisori dal direttore entro sette giorni dalla loro approvazione. Il collegio si esprime su ognuno di essi entro quattordici giorni dalla ricezione. Le osservazioni del collegio sono inviate, entro sette giorni, all'organo che ha approvato l'atto.

3. Le osservazioni del collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del collegio dei revisori.

4. Il collegio dei revisori invia al presidente della giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del collegio.

Art. 58.

Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;

b) formula le proposte degli atti di competenza del consiglio di amministrazione;

c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'art. 60.

3. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di molo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

5. L'incarico di direttore è revocato dal consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal consiglio di amministrazione,

Art. 59.

Indennità

1. La giunta regionale stabilisce, con proprio atto, la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi delle aziende.

Art. 60.

Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo delle aziende, di cui all'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 32/2002, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;

b) i requisiti per la nomina del direttore dell'azienda;

c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti;

d) l'articolazione della struttura organizzativa e l'ordinamento degli uffici in base a quanto previsto dall'art. 68 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

Art. 61.

Bilancio previsionale ed economico

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale.

2. Il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale che li propone al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 62.

Utilizzo di beni di altri enti

1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle aziende è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda.

Sezione II

CARTA DEI SERVIZI E CONTROLLO DEGLI UTENTI

Art. 63.

Principi della carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;

b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;

c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;

d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;

e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

Art. 64.

Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati alle aziende nelle forme stabilite dalla medesima carta.

2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

Art. 65.

Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

1. Le aziende effettuano periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi.

2. Le aziende rendono pubblici i risultati delle rilevazioni di cui al comma 1.

3. Le aziende costituiscono commissioni di utenti per il controllo sulla qualità dei servizi e delle attività e ne disciplinano le modalità di funzionamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 66.

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 32/2002, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

Capo II

ACCREDITAMENTO

Art. 67.

Soggetti accreditabili

1. Sono tenute all'accREDITAMENTO le sedi operative di soggetti pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione o l'orientamento, che organizzano e svolgono servizi di formazione, di orientamento, o di entrambi congiuntamente, finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 32/2002.

2. Le sedi operative accreditate per servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento, o indirettamente mediante altre sedi accreditate per tale ambito di attività.

Art. 68.

Sedi operative

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO la sede operativa dell'organismo formativo è caratterizzata da:

a) assetto organizzativo che garantisca lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- 1) direzione e coordinamento di sede;
- 2) gestione economica e amministrativa;
- 3) gestione operativa;

b) struttura fisica adeguata all'assetto organizzativo di cui alla lettera a);

c) capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Al fine di soddisfare le esigenze di specifiche attività le sedi operative accreditate hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché essi presentino le caratteristiche richieste per l'accREDITAMENTO.

Art. 69.

Esenzioni dall'obbligo di accREDITAMENTO

1. Non sono soggetti all'accREDITAMENTO:

a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgano presso di esse;

b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;

e) gli istituti scolastici, limitatamente alle attività di formazione e orientamento rivolte ai propri studenti, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;

d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), possono svolgere le attività formative mediante sedi operative accreditate di organismi formativi.

Art. 70.

Ambiti di accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO viene rilasciato in relazione ad uno o più ambiti di attività per i quali l'organismo formativo può chiedere l'accREDITAMENTO della propria sede.

2. Sono ambiti di attività:

a) servizi di orientamento;

b) servizi di formazione.

3. Gli ambiti di attività di cui al comma 2 sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

a) attività di orientamento;

b) attività di formazione, articolate come segue:

1) formazione per l'obbligo formativo;

2) formazione successiva all'età dell'obbligo e formazione superiore;

3) formazione continua.

4. L'accREDITAMENTO ottenuto per le attività di formazione vale anche per lo svolgimento di azioni di orientamento e inserimento lavorativo nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20 per cento del costo complessivo del progetto formativo.

5. L'accREDITAMENTO ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività di formazione e orientamento finanziate con fondi pubblici all'interno di uno o più ambiti, o di una o più tipologie, come definite dai commi 2 e 3, vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 32/2002, all'interno dello stesso ambito o della stessa tipologia.

Art. 71.

Valutazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO

1. La verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO è effettuata dalla Regione.

2. I requisiti dell'accREDITAMENTO sono valutati secondo un sistema di punteggi, sulla base dei criteri di cui all'art. 72, comma 1.

3. La Regione cura le verifiche finalizzate alla valutazione del mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO di cui all'art. 72.

Art. 72.

Requisiti per l'accreditamento

1. La giunta regionale, con proprio atto, individua, con riferimento alle sedi operative di cui all'art. 68, gli indicatori, i parametri, gli indici di accettabilità e le modalità di verifica relativi ai seguenti criteri:

- a) assetto giuridico ed organizzativo;
- b) capacità logistiche;
- c) situazione economica;
- d) sistema di relazioni;
- e) formalizzazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi;
- f) capacità gestionali;
- g) efficienza;
- h) efficacia immediata;
- i) efficacia a medio termine.

2. Costituisce altresì requisito per l'accreditamento la moralità del legale rappresentante dell'organismo formativo, consistente nel non aver riportato condanna definitiva per i reati di cui al libro II, titolo II e titolo XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 73.

Certificazioni di qualità

1. Gli organismi formativi che al momento dell'accreditamento delle sedi operative non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni equipollenti in uso a livello internazionale, si impegnano a ottenerla entro due anni dall'accreditamento.

2. La giunta regionale individua i criteri per il confronto dei diversi sistemi di certificazione con i requisiti di accreditamento.

Art. 74.

Procedura di accreditamento

1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento di una o più sedi operative presenta la domanda alla Regione secondo modalità da essa definite.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente adotta il relativo provvedimento.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.

4. Le sedi operative già in possesso della certificazione di qualità di cui all'art. 73 sono soggette, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

Art. 75.

Revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento della sede operativa è revocato nelle seguenti ipotesi:

- a) falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento;
- b) rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
- c) mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli indici minimi relativi ad almeno dieci indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'art. 72, comma 1;
- d) non conformità della sede operativa, per due anni consecutivi, ad almeno tre indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettere g), h), i);
- e) revoca della certificazione di qualità, o mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'art. 73;
- f) sopravvenuta perdita del requisito di cui all'art. 72, comma 2;
- g) non corrispondenza fra rendiconto e bilancio consuntivo, presentati ai sensi degli articoli 90 e 91.

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 32/2002.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di due anni dal provvedimento.

Art. 76.

Sospensione dell'accreditamento

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 3, rilevi situazioni di non conformità relative a uno o due indicatori nell'ambito dei criteri di cui all'art. 72, comma 1, fissa all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le situazioni di non conformità siano state eliminate, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento della sede operativa, fino alla eliminazione delle non conformità.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando le situazioni di non conformità riguardino tre o più indicatori, ad eccezione di quelli relativi ai criteri di cui all'art. 72, comma 1, lettere g), h), i), per i quali opera il disposto dell'art. 75, comma 1, lettera d).

4. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 32/2002.

5. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da una sede nella gestione di attività di formazione o di orientamento di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 32/2002, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.

Capo III

ATTIVITÀ FORMATIVE

Sezione I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 77.

Modalità di svolgimento delle attività formative

1. Le attività formative possono essere realizzate con le seguenti modalità:

- a) corsi;
- b) percorsi formativi individuali.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con metodologie in presenza dell'utente o a distanza, o alternando entrambe le metodologie.

3. Le attività formative di cui al comma 1, lettera a) prevedono lo svolgimento di stage, o tirocini, o attività pratiche guidate, in misura non inferiore al 30 per cento della durata complessiva.

4. Le attività formative rivolte ad occupati possono non prevedere lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

Art. 78.

Interventi formativi

1. Gli interventi formativi si distinguono in:

- a) interventi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di una specializzazione, rilasciata dalle province, o dalla Regione nelle ipotesi di cui all'art. 28, comma 4 della legge regionale n. 32/2002;
- b) interventi finalizzati al mantenimento, aggiornamento e sviluppo di competenze professionali già possedute.

2. Per ciascuna delle qualifiche o specializzazioni di cui al comma 1, lettera a), sulla base della struttura del percorso ad essa finalizzato, come definito dall'art. 80, è garantita la corrispondenza alla struttura europea dei livelli di formazione.

Art. 79.

Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 80.

Percorsi formativi e crediti

1. I percorsi formativi che conducono al conseguimento di certificazioni si compongono di attività formative riferite ad ambiti di conoscenze e competenze.

2. Ciascuna attività formativa si struttura in unità formative cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.

3. Un percorso formativo è concluso quando i frequentanti hanno acquisito il corrispondente numero di crediti previsti nel repertorio regionale di cui all'art. 66.

4. I percorsi formativi possono essere ridotti per coloro che sono in possesso di certificazioni attestanti:

a) il possesso di conoscenze e competenze corrispondenti agli ambiti o alle unità formative in cui si struttura il percorso formativo;

b) la frequenza di attività formative corrispondenti, per livello e durata, a quelle previste nel percorso cui si intende accedere o cui si è iscritti, svolte nel sistema scolastico o in sistemi diversi da quello della formazione professionale.

5. La certificazione dei crediti è rilasciata secondo quanto disposto dagli articoli 81 e 86.

Art. 81.

Conclusione delle attività formative

1. Nell'ambito di ogni percorso formativo, realizzato con le modalità di cui all'art. 77, è previsto il rilascio di:

a) attestazione relativa al percorso svolto;

b) qualifica professionale o specializzazione corrispondente alla figura di riferimento, al termine dell'intero percorso.

2. L'attestazione di cui al comma 1, lettera a) è rilasciata dall'organismo attuatore dell'intervento su richiesta dell'interessato qualora quest'ultimo non completi l'intero percorso, o al termine di interventi non finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o specializzazione.

3. La qualifica professionale o specializzazione di cui al comma 1, lettera b) è rilasciata dall'amministrazione competente, previo espletamento di un esame finale davanti a una commissione costituita secondo le disposizioni dell'art. 82.

4. Le certificazioni di cui al comma 1 prevedono la descrizione delle competenze acquisite, sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 82.

Criteri di composizione della commissione d'esame

1. La commissione d'esame è nominata dall'amministrazione che rilascia la qualifica professionale o specializzazione ed è composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione che rilascia la qualifica, con funzioni di presidente;

b) due componenti designati dall'organismo attuatore dell'intervento fra i propri operatori;

c) due componenti scelti dall'amministrazione competente fra esperti di provata e certificata competenza, verificata nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, nel settore cui la qualifica fa riferimento.

2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.

3. La commissione è regolarmente costituita in presenza di quattro membri, fra cui il presidente.

4. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

5. Fino alla realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, i due esperti esterni di cui al comma 1, lettera c) sono individuati rispettivamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 32/2002. In ogni caso è assicurata la rotazione fra le diverse associazioni, avuto riguardo al settore economico cui la qualifica o specializzazione fa riferimento.

Art. 83.

Modalità di lavoro della commissione d'esame

1. La commissione di cui all'art. 82 raccoglie le informazioni sulle singole prove intermedie e i relativi esiti, e procede alla certificazione finale del percorso svolto secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 1, lettera b).

2. La commissione procede altresì a un esame alla presenza del candidato, comprendente comunque una prova orale.

3. Il verbale dei lavori della commissione è redatto sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 84.

Indennità per i componenti della commissione d'esame

1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 82 compete un'indennità determinata dall'amministrazione competente sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale.

2. Gli oneri finanziari connessi all'attività della commissione sono sostenuti dall'organismo attuatore dell'intervento formativo.

Art. 85.

Moduli professionalizzanti

1. Il rilascio delle qualifiche professionali o delle specializzazioni al termine di percorsi formativi svolti nell'ambito di corsi di laurea avviene a seguito di verifica amministrativa del regolare svolgimento del percorso e del superamento di tutte le prove di verifica intermedie.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da una commissione costituita presso l'università attuatrice dell'intervento, composta da due membri designati dall'università e due membri designati dalla Regione.

3. La commissione, sulla base della verifica di cui al comma 1, attesta il conseguimento della qualifica professionale o della specializzazione.

Art. 86.

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

1. I soggetti che hanno realizzato percorsi di autoformazione o di tipo informale, o che hanno realizzato in periodi diversi singole unità formative come definite dall'art. 80, comma 2, possono presentare ai centri per l'impiego domanda per il riconoscimento della qualifica o specializzazione.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da autocertificazione dei percorsi svolti.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 l'amministrazione competente nomina una commissione composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione competente, con funzioni di presidente;

b) due componenti scelti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 32/2002;

c) un esperto del settore cui la qualifica o specializzazione fa riferimento, designato dall'amministrazione competente.

4. La commissione, previo espletamento di un esame, comprendente comunque una prova orale, attesta il conseguimento da parte del soggetto delle competenze necessarie all'ottenimento della qualifica o specializzazione e ne fornisce la descrizione.

*Sezione II*COMITATO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE
E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 87.

*Istituzione del comitato regionale per l'istruzione
e formazione tecnica superiore*

1. È istituito il comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed è costituito dai seguenti membri:

a) l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede o suo delegato;

b) un rappresentante designato da ciascuna provincia e circondario;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

d) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM);

e) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena e dell'Università per stranieri di Siena, o loro delegati;

g) tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti designati dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 32/2002.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma 2 comunicano alla struttura regionale competente la designazione dei propri rappresentanti all'interno del comitato.

Art. 88.

Funzioni del comitato regionale

1. Il comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

2. Il comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:

a) individuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioni professionali e dei profili nei quali esse si articolano;

b) indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;

c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.

Capo IV

PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

Sezione I

CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Art. 89.

Autocertificazione delle spese sostenute

1. Gli organismi attuatori degli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 32/2002 trasmettono all'amministrazione l'autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla giunta regionale.

2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti convalidi di valore probatorio equivalente.

Art. 90.

Verifica dei rendiconti

1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo l'organismo attuatore presenta il rendiconto finale.

2. L'amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.

3. Al fine del positivo esito della verifica è necessario che le spese:

a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall'amministrazione competente;

b) siano state correttamente classificate;

c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 89, comma 2;

d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati;

e) siano ammissibili, ai sensi dell'art. 92;

f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell'art. 91.

Art. 91.

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla giunta regionale.

Art. 92.

Ammissibilità e finanziabilità delle spese

1. I criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese sono determinati dalla giunta regionale sulla base dei seguenti principi:

a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;

b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;

c) comprovabilità;

d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.

Art. 93.

*Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento
di attività di formazione*

1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività di formazione è revocato nei seguenti casi:

a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'atto di concessione del finanziamento;

b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall'atto di concessione del finanziamento;

c) numero dei destinatari dell'intervento inferiore al minimo previsto dall'atto di concessione del finanziamento.

2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni.

4. Nel caso in cui l'organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Sezione II

SISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

Art. 94.

Monitoraggio degli interventi

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.

3. La struttura regionale competente trasmette annualmente alla giunta regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, i dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza.

Art. 95.

Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n. 438 della commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Capo I

ORGANISMI ISTITUZIONALI

Sezione I

COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA

Art. 96.

Composizione della commissione regionale permanente tripartita

1. La commissione regionale permanente tripartita, di cui all'art. 23 della legge regionale n. 32/2002, è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive);

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'art. 23, comma 4 della legge regionale n. 32/2002, la commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 97.

Nomina e durata in carica

1. La commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 98.

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. I sei componenti della commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:

- a) agricoltura;
- b) artigianato;
- c) commercio;
- d) cooperazione;
- e) industria;
- f) turismo.

Art. 99.

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'art. 98.

2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.

3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall'art. 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

Art. 100.

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all'art. 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:

- a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
- b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
- c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101.

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 102.

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT).

Art. 103.

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 102 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 102.

Art. 104.

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 102;
- c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all'art. 98.

Art. 105.

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
- b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 102.

Art. 106.

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'art. 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'art. 98;
- b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'art. 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107.

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'art. 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell'art. 100;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'art. 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108.

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'art. 105, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'art. 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109.

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), da ultimo modificata dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475.

Sezione II

COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 110.

Composizione del comitato di coordinamento istituzionale

1. Il comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 è composto da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
- c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;
- d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCCEM;
- e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 32/2002 siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

Art. 111.

Nomina e durata in carica

1. Il comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all'art. 110 entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste. dall'art. 110.
3. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Sezione III

COMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 112.

Composizione del comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili

1. Il comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 32/2002, è costituito da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) un componente, e relativo supplente, designato dall'Unione regionale delle province toscane (URPT);
- c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale;
- d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale;
- e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 113.

Nomina e durata in carica

1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'art. 112.

3. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 114.

Criteria e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all'art. 112, comma 1, lettera b), è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. L'individuazione della rappresentanza nel comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'art. 102 e all'art. 103.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
- b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
- c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'art. 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 115.

Criteria e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all'art. 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'art. 102 ed all'art. 104.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
- b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
- c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'art. 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 116.

Criteria e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all'art. 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'art. 102 ed all'art. 105.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
- b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
- c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'art. 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Sezione IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 117.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la nomina dei componenti della commissione regionale permanente tripartita, del comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili e del comitato di coordinamento istituzionale, sono avviati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La commissione regionale permanente tripartita, il comitato di coordinamento istituzionale e il comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, nominati ai sensi della legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), rimangono in carica fino alla data di nomina degli organismi di cui al comma 1.

Capo II

SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 118.

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.

2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.

3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:

- a) il centro per l'impiego;
- b) il servizio territoriale;
- c) lo sportello di prima accoglienza.

4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all'art. 120, svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.

5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 119.

Tipologie dei servizi per l'impiego

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

- a) accoglienza;
- b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
- c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
- d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
- e) incontro domanda e offerta di lavoro;
- f) gestione del sistema informativo;
- g) gestione della struttura.

Art. 120.

Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell'art. 119 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

- a) centro per l'impiego:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l'occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
 - 2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;
 - 2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;
- 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;
- 4) servizi amministrativi per l'occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
 - 4.2 attività amministrative;
 - 4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;
- 5) gestione del sistema informativo:
 - 5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
 - 5.2 gestione reti;
- 6) incontro domanda e offerta di lavoro:
 - 6.1 preselezione e selezione del personale;
- 7) gestione della struttura:
 - 7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
 - 7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
 - 7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
 - 7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
- b) servizio territoriale:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l'occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:

3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:

4.1 attività amministrative consulenziali;

c) sportello di prima accoglienza:

1. accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 autoconsultazione.

2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme e le modalità di cui all'art. 122.

Art. 121

Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.

2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.

3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all'art. 119.

4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

Art. 122.

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all'art. 120;

b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;

c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all'art. 121;

d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 agosto 2003

BARBINI

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 155 del 1° agosto 2003

03R0720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 48/R.

Regolamento Forestale della Toscana.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 18 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 121 della costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale della Toscana»;

Visto in particolare l'art. 39 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della giunta regionale, del regolamento di attuazione denominato «Regolamento forestale»;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 «Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana)»;

Visto in particolare l'art. 64 della suddetta legge, ai sensi del quale il regolamento forestale entra in vigore il 1° gennaio 2004 e, da tale data, sostituisce il regolamento di attuazione della legge regionale n. 39/2000 approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 829 del 4 agosto 2003 concernente «Regolamento forestale della Toscana» acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'art. 39 della citata legge.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei seguenti atti:

a) piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), modificata dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56;

b) norme tecniche per l'attuazione delle forme di tutela, di cui all'art. 12 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

c) misure adottate dalle province ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 56/2000;

d) indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela delle aree di collegamento ecologico funzionale definiti nel piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificato dall'art. 18 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30;

e) piani di bacino e di salvaguardia di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) aventi carattere vincolante.

3. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attività svolte o autorizzate dall'autorità idraulica nell'area demaniale idrica.

4. Le opere e le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, secondo le procedure indicate dalla suddetta legge.

5. I programmi e gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono soggetti alla valutazione di incidenza nei casi previsti dall'art. 15 della legge regionale n. 56/2000, nonché nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

Art. 2.

Aree boscate

1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all'art. 3, comma 4 della legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all'art. 3, comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.

3. Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale, di cui al comma 2, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all'art. 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all'art. 42, comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite in conformità alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Le aree boscate che ai sensi della pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.

5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all'art. 3, comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.

6. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.

Art. 3.

Caratteristiche delle aree di cui all'art. 3, comma 5 della legge forestale

1. Le aree di cui all'art. 3, comma 5 della legge forestale sono così definite:

a) «parchi urbani»: le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) «giardini»: aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;

3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;

c) «orti botanici»: le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;

d) «vivai»: le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

e) «impianti per arboricoltura da legno, noceti, nocioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche: gli impianti per arboricoltura da legno costituiti con le procedure di cui all'art. 66, comma 3 della legge forestale nonché tutti gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale. Sono compresi inoltre i noceti, ciliegeti, nocioleti e pioppeti di impianto artificiale ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

f) «formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni»: le neoformazioni forestali insediate da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.

Art. 4.

Cauzioni a garanzia

1. Nei casi previsti dalla legge forestale o dal presente regolamento, i depositi cauzionali a garanzia sono costituiti mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore dell'ente competente ed estinguibili solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione.

2. Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle opere di rimboscimento, la cauzione a garanzia comprende, anche con separato deposito cauzionale, le spese per le cure colturali successive all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni.

3. Il deposito cauzionale non è richiesto in caso d'interventi realizzati da enti pubblici.

Art. 5.

Pubblicità degli atti degli enti locali competenti di cui all'art. 39, comma 6 della legge forestale

1. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all'art. 12, comma 2, all'art. 15, comma 3, all'art. 55, comma 2, all'art. 66, comma 6 e all'art. 88, commi 3 e 4 sono approvate con specifico atto dall'ente locale competente e sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all'art. 11, commi 3 e 4 e all'art. 66, comma 7 sono approvate con specifico atto dall'ente locale competente e sono pubblicizzate secondo le modalità ritenute idonee dal medesimo.

TITOLO II

TUTELA DELL'AREA FORESTALE

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 6.

Domanda di autorizzazione e dichiarazione

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, con le modalità stabilite nel regolamento dell'ente competente ai sensi dell'art. 40 della legge forestale, alla comunità montana nei territori di propria competenza o alla provincia nei restanti territori, salvo quanto previsto all'art. 68 della legge forestale per i territori ricadenti nell'ambito dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali.

2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, salvo quanto previsto dal comma 5, sono presentate dai seguenti soggetti:

a) il proprietario;

b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;

c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, è l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'ente competente.

4. Nei casi in cui è prevista la presentazione di piani o progetti di taglio, delle opere o dei lavori, gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

5. Le domande di autorizzazione di cui al capo IV del presente titolo relativo alla prevenzione degli incendi boschivi sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione autorizzata alla comunità montana nei territori di propria competenza o alla provincia nei restanti territori.

Art. 7.

Autorizzazione e dichiarazione

1. Le autorizzazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono rilasciate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per le autorizzazioni nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all'art. 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 394/1991.

2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che entro tale termine non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione.

3. Le dichiarazioni previste dai capi II e III del presente titolo sono presentate all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

4. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.

5. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o eseguibili senza alcun titolo autorizzativo.

Art. 8.

Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione per i tagli boschivi

1. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l'anno silvano in corso e per i due anni silvani successivi. Per anno silvano si intende il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno seguente. Nell'autorizzazione può essere indicato, un termine di validità inferiore.

2. Le dichiarazioni di taglio boschivo, hanno validità, per l'anno silvano in cui viene presentata la dichiarazione e per quello successivo.

Capo II

DISCIPLINA DEI TAGLI BOSCHIVI

Sezione I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 9.

Ambito di applicazione

1. La disciplina dei tagli boschivi comprende le norme relative all'esecuzione dei tagli ed alla pianificazione degli stessi, nonché le disposizioni relative alla rinnovazione, alla sostituzione di specie ed alla conversione dei boschi, in quanto strettamente connesse ai tagli boschivi stessi.

2. La disciplina di cui al presente capo si applica a tutti i tagli boschivi, con esclusione di quelli volti all'esecuzione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'art. 42 della legge forestale.

Art. 10.

Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi

1. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, è subordinata ad autorizzazione, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede la presentazione di dichiarazione e i casi di cui al comma 13.

2. I tagli boschivi devono essere eseguiti secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento e secondo quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi, prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione o indicate nei piani di gestione o di taglio approvati e in corso di validità.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora la superficie da sottoporre a taglio boschivo non si presenti omogenea rispetto alla composizione specifica ed alle forme di governo e trattamento, si considerano le caratteristiche d'insieme del soprassuolo, eccetto che si possano individuare all'interno di detta superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati.

4. I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono soggetti ad autorizzazione fatta eccezione per i tagli di diradamento, eseguiti in conformità all'art. 30, e per i tagli compresi in piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di validità, per i quali è richiesta la dichiarazione.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

6. Al di fuori dei tagli previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione approvati, i tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari e i tagli a raso di cui all'art. 37 sono autorizzati sulla base di un progetto di taglio, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.

7. I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento, sia espressamente richiesta l'autorizzazione.

8. Ai sensi dell'art. 48, comma 5 della legge forestale e dell'art. 64, comma 6 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale della Toscana»), a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'attuazione di tagli boschivi in corpi aziendali che comprendono boschi di superficie accorpata superiore a 100 ettari è condizionata dall'approvazione di un piano dei tagli redatto in conformità all'art. 44 del presente regolamento. Ai fini della determinazione della superficie di 100 ettari devono considerarsi i terreni boscati accorpate che sono nella disponibilità della stessa persona fisica o giuridica. L'accorpamento dei terreni boscati non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.

9. Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli e la sua approvazione, l'attuazione di tagli boschivi nelle aziende interessate può essere autorizzata per la durata massima di un anno silvano. Per aziende che raggiungono il limite dei 100 ettari boscati accorpate dopo il 1° gennaio 2005, l'obbligo di cui all'art. 48, comma 5 della legge forestale decorre dall'anno silvano successivo al raggiungimento del limite stesso.

10. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente approvati ed in corso di validità, è soggetta a dichiarazione.

11. Per motivi di ricerca e sperimentazione possono essere autorizzati interventi in deroga alle norme tecniche previste dal presente titolo, previo parere tecnico dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA).

12. Per tutta la durata delle operazioni di taglio, per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

13. Sono liberamente esercitabili, purché non comportino riduzione di superficie boscata, i seguenti interventi:

a) il taglio delle piante secche, divelte o stroncate;

b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di età superiore al turno minimo previsto dall'art. 21 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24 e 26;

c) il taglio di avviamento all'alto fusto nei cedui, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 28;

d) il taglio di diradamento, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 12, 13, 14, 15, 27 e 30.

14. I limiti di superficie di cui al comma 13 sono considerati, in ambito comunale, per ogni proprietà e per anno silvano.

15. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra.

16. Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia, durante tutte le operazioni di taglio e di esbosco devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone o cose evitando, in particolare, di rilasciare piante pericolanti o instabili.

Art. 11.

Epoca del taglio

1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno:

a) i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie;

b) il taglio dei cedui di faggio trattati a sterzo;

c) i diradamenti nei boschi cedui;

d) le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto;

e) i tagli di ricappatura o di tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto più possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;

f) le potature nonché i tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza.

2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonché di garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può essere effettuato nei seguenti periodi:

a) dal 1° ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno;

b) dal 1° ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province;

c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri;

d) dal 1° settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati.

3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, in relazione all'andamento climatico stagionale, possono prorogare la data di termine del periodo di taglio per un massimo di quindici giorni.

4. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, l'ente di cui al comma 3 può disporre ulteriori limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che di quelli di alto fusto.

Art. 12.

Tutela della biodiversità

1. In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle seguenti specie, quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri:

Acer sp.pl. aceri;

Cercis siliquastrum L. albero di Giuda;

Fraxinus excelsior L. frassino maggiore;

Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wild frassino ossifillo;

Laburnum anagyroides Medicus maggiociondolo;

Malus sp.pl. melastri;

Prunus avium L. ciliegio;

Pyrus sp.pl. peraistri;

Quercus suber L. sughera;

Sorbus sp.pl. sorbi;

Tilia sp.pl. tigli;

Ulmus sp.pl. olmi;

e, senza limitazione di diametro:

Ilex aquifolium L. agrifoglio;

Taxus baccata L. tasso.

2. L'elenco delle specie di cui al comma 1 può essere integrato dalla comunità montana per i territori di propria competenza e dalla provincia per i restanti territori, in relazione a motivate esigenze di tutela delle specie sporadiche caratteristiche di particolari habitat vegetazionali.

3. In occasione dei tagli boschivi è consentito il dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie.

4. In occasione dei tagli boschivi è consentito il taglio delle piante di cui al comma 1 per scadenti condizioni fitosanitarie o per raggiunta maturità, previa verifica della presenza di rinnovazione; con specifica autorizzazione è ammesso il taglio delle piante di cui al comma 1 per necessità di stabilità idrogeologica o per altre motivazioni particolari valutabili dall'ente competente.

5. Qualora le piante delle specie di cui al comma 1 siano presenti con densità di venti o più piante ad ettaro per singola specie, le stesse sono trattate con le modalità previste alle sezioni II e III al pari delle altre specie presenti.

6. In tutti i tagli di superficie uguale o superiore ad un ettaro, deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di bosco tagliato. Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio.

7. L'ente competente può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 6 in casi particolari e su motivata richiesta.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 non si applicano ai tagli a buche o a strisce di cui all'art. 33, ai tagli a raso delle fustaie di cui all'art. 37 e ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV.

Art. 13.

Modalità di esecuzione del taglio

1. In tutti i boschi, durante l'abbattimento devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

2. Sono vietati il taglio cosiddetto «a saltamacchione» ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. È fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla ricappatura a alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti, fatti salvi i seguenti casi:

a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;

b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;

c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.

3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.

4. Nei boschi cedui è vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio.

5. Nei boschi cedui il taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia.

6. Nei boschi cedui il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello dei polloni.

7. Diverse modalità di taglio possono essere autorizzate o prescritte dall'ente competente in riferimento a particolari esigenze colturali, di conservazione o creazione di habitat per la fauna.

Art. 14.

Allestimento ed esbosco dei prodotti

1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento.

2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentrazione con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla più vicina strada, pista, condotta o canale mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia già insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilità che attraversi tali aree, il caso di tagli eseguiti col metodo dei tagli successivi e specifiche prescrizioni che siano dettate in sede di autorizzazione.

3. Al termine di ogni anno silvano o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque.

4. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino di cui all'art. 46.

5. Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonché alle piante da seme e ai polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

6. Nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all'art. 11, comma 2, gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate, od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduzione. Entro i successivi quarantacinque giorni l'esbosco può avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purché non vengano danneggiati i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco, anche temporanee, deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze.

7. Nei casi di cui all'art. 11, comma 1, le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre l'anno silvano successivo a quello del taglio fatte salve disposizioni restrittive previste nell'autorizzazione dall'ente competente per motivi di prevenzione fitosanitaria o dagli incendi boschivi.

Art. 15.

Ramaglie e altri residui di lavorazione

1. Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che:

a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad un metro;

b) siano collocati a distanza superiore a quindici metri da strade rotabili di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco;

c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;

d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;

e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, nel taglio dei boschi cedui con rilascio di matricine e nel taglio delle fustaie di pino, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.

2. La sramatura e le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate:

a) entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduzione, nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all'art. 11, comma 2;

b) entro sessanta giorni dalla data di esecuzione del taglio, nei casi di cui all'art. 11, comma 1.

3. In aree particolarmente soggette al rischio d'incendi boschivi la comunità montana nel territorio di propria competenza e la provincia nel restante territorio, con specifico atto motivato, possono prevedere modalità e termini di rilascio della ramaglia e degli altri residui delle lavorazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2.

4. È vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, residui di lavorazione o prodotti legnosi all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentrazione del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto.

5. Ai sensi dell'art. 60, comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo.

Art. 16.

Potatura

1. La potatura delle piante è liberamente esercitabile purché effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. In particolare, sulle piante di conifere la potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia e può essere effettuata non oltre la metà inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per:

a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura è ammessa fino ad un'altezza massima di 3 metri;

b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura può essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco.

2. Non è soggetta alle disposizioni tecniche di cui al comma 1 la potatura effettuata per:

a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura;

b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni;

c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformità ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

3. Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.

Art. 17.

Conversione del bosco e sostituzione di specie

1. È vietata la conversione in boschi cedui dei boschi d'alto fusto, comprese le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui, e dei boschi cedui composti in cedui semplici. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.

2. È vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.

3. L'ente competente può autorizzare le conversioni di forma di governo di cui al comma 1 e le sostituzioni di specie di cui al comma 2 per le seguenti motivazioni:

a) motivi di salvaguardia idrogeologica e di stabilità dei versanti;

b) riconversione dei castagneti da frutto degradati e attaccati da fitopatie;

c) motivi di difesa fitosanitaria previa acquisizione di parere tecnico dell'ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana);

d) motivi di ricerca e sperimentazione previa acquisizione di parere dell'ARSIA.

4. Le sostituzioni di specie diverse da quelle di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata in particolare per interventi volti a favorire l'introduzione di latifoglie autoctone nei boschi puri o a prevalenza di conifere. In tali casi possono essere autorizzati anche tagli in deroga ai turni minimi di maturità.

6. È liberamente effettuabile la sottopiantagione di latifoglie autoctone nei boschi di conifere; purché il materiale di propagazione sia conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della legge forestale.

7. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie o di rinfoltimento può essere autorizzato dall'ente competente l'impiego di materiale di propagazione prelevato nei boschi della stessa zona, purché il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi.

8. Ai fini delle sostituzioni di specie di cui al presente art. l'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

Art. 18.

Carbonizzazione e altre attività nei boschi

1. In occasione dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si prevede la carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate, previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di 150 metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono essere realizzate con preferenza nei vuoti esistenti del bosco e, quando necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno.

2. È liberamente esercitabile la manutenzione delle aie carbonili esistenti effettuata attraverso:

- a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente;
- b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate.

3. L'esercizio dell'attività di carbonizzazione è disciplinato dalle norme di cui al capo IV del presente titolo.

4. La resinazione e ogni altra attività che può arrecare danno alle piante forestali è soggetta ad autorizzazione. Con il rilascio dell'autorizzazione l'ente competente prescrive le norme tecniche d'esecuzione dell'intervento.

*Sezione II***BOSCHI CEDUI**

Art. 19.

Ambito di applicazione delle norme e definizioni

1. Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite all'art. 29. I boschi puri od a prevalenza di robinia, comprese le neoformazioni di origine agamica, devono considerarsi cedui per destinazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano:

a) «matricine e allievi» tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonché i polloni affrancati, indipendentemente dall'età e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni isolati, indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere la ceppaia di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su ceppaie ancora riconoscibili, essi debbono considerarsi affrancati anche qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste dimensioni ed aduggiati. Si distinguono, sempre ai fini delle presenti norme:

1) «matricine»: le piante da seme e i polloni rilasciati al precedente taglio, che presentano pertanto età superiore di uno o più turni rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo;

2) «allievi»: le piante da seme e i polloni affrancati sviluppatasi dopo l'ultimo taglio che presentano età uguale o leggermente inferiore a quella dei polloni che costituiscono il ceduo;

b) «boschi cedui composti o intensamente matricinati» quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo taglio, superano il valore di 220, calcolato come sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di matricine ad ettaro rispettivamente per il coefficiente 1 per quelle rilasciate all'ultimo taglio e per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai tagli precedenti, fermo restando che, in ogni caso, l'area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento della superficie;

c) «boschi cedui semplici» quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio che non determini un valore superiore a 220, calcolato con i criteri indicati nella definizione dei boschi cedui composti o intensamente matricinati;

d) «boschi cedui invecchiati» i cedui in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni;

e) «boschi cedui puri di una determinata specie» quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento;

f) «boschi cedui misti a prevalenza di una o più specie» quelli in cui una o più specie rappresentano almeno il 70 per cento delle specie forestali arboree, escluse le conifere;

g) «boschi cedui a sterzo» quelli in cui sulle singole ceppaie coesistono polloni di diverse classi di età;

h) «boschi cedui coniferati» quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita all'art. 29.

Art. 20.

Estensione delle tagliate

1. I tagli di boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari.

2. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di boschi cedui di estensione fino a 5 ettari, fatte salve le fattispecie previste dall'art. 25, dall'art. 26, comma 3, dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 28, comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli di boschi cedui di estensione superiore a cinque ettari.

3. Le tagliate di estensione superiore a cinque ettari sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali facciano escludere danni di natura idrogeologica od ambientale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:

- a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
- b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;
- c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto, i tagli di diradamento dei cedui e i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2.

6. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

7. Salvo i casi autorizzati dal comma 8, chiunque voglia eseguire il taglio deve verificare prima dell'inizio dei lavori l'esistenza delle condizioni di cui al comma 6 provvedendo, ove necessario, ad una congrua riduzione dell'estensione della nuova tagliata autorizzata od al rilascio di una o più fasce non tagliate della larghezza di almeno 100 metri sul confine delle tagliate esistenti e delle aree boscate contigue prive del soprassuolo.

8. Per l'interruzione della contiguità possono altresì, in sede di autorizzazione, essere individuate fasce boscate di forma non geometrica, dislocate in ragione della morfologia del territorio, delle infrastrutture presenti o dei confini di proprietà, e che abbiano superficie approssimativamente equivalente a quelle prescritte al comma 7; a tal fine può essere determinata una compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo del 20 per cento della superficie massima ammissibile.

Art. 21.

Turni

1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio di ceduaione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

- a) otto anni per castagno, robinia, ontano, salice, nocciolo, pioppo;

- b) ventiquattro anni per il faggio;

- c) diciotto anni per le specie quercine, per i carpini o per le altre specie.

2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio di ceduaione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

- a) otto anni per i cedui misti con prevalenza di castagno, robinia, salice, ontano, nocciolo, pioppo.

- b) ventiquattro anni per i cedui misti con prevalenza di faggio;

c) diciotto anni per il forteto e per gli altri cedui misti.

3. Nei cedui trattati a sterzo il taglio è consentito quando i polloni di maggiore diametro abbiano raggiunto l'età di ventiquattro anni nel faggio e di diciotto anni nelle altre specie.

4. Per casi particolari motivati da difesa fitosanitaria, difesa da incendi boschivi, tutela idrogeologica o recupero a seguito di danni causati da rilevanti avversità meteoriche o da incendi, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al presente articolo.

Art. 22.

Tagli di utilizzazione dei cedui semplici

1. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno sessanta matricine ad ettaro.

2. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno è ammessa una densità minima di trenta matricine di castagno per ettaro, fatto salvo il rilascio di tutte le eventuali matricine di specie quercine e di faggio presenti fino al raggiungimento del limite minimo complessivo di sessanta per ettaro.

3. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo non è richiesto il rilascio di matricine di dette specie ma devono essere preservate dal taglio, entro i limiti di cui al comma 2, tutte le eventuali matricine di specie quercine, faggio e castagno, fatti salvi i soggetti secchi o gravemente danneggiati od affetti da fitopatie.

4. Per il rilascio delle matricine si osservano le seguenti regole:

a) le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, faggio, castagno e, se di conformazione e sviluppo idoneo, fra le latifoglie di cui all'art. 12; per le specie quercine sono privilegiate le piante di farnia, rovere e sughera;

b) almeno per il 50 per cento del numero minimo indicato nel presente regolamento, sono scelte tra le matricine rilasciate al taglio precedente, fatto salvo il taglio dei soggetti secchi e di quelli danneggiati od affetti da fitopatie;

c) le ulteriori matricine necessarie a raggiungere la densità minima sono scelte tra le piante di migliore conformazione nate da seme od i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie sopra indicate o, in mancanza di queste, alle altre specie arboree od arboreescenti costituenti il soprassuolo;

d) le matricine devono essere uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio; una diversa distribuzione può essere autorizzata dall'ente competente.

Art. 23.

Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo

1. Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate almeno trenta matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio e scelte con le modalità indicate all'art. 22, comma 4.

2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i polloni che appartengono alla classe di età più avanzata, purché abbiano raggiunto l'età del turno, rilasciando i rimanenti, fatto salvo un moderato diradamento selettivo con criterio culturale e l'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati o deperenti. Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno.

3. Tra un taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari ad un terzo del turno di cui all'art. 21.

Art. 24.

Taglio dei boschi cedui composti o intensamente matricinati

1. Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno centocinquanta per ettaro.

2. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici e almeno settantacinque delle matricine rilasciate devono essere di classe di età uguale o superiore a due turni, assicurando la distribuzione tra tutte le classi di età esistenti.

Art. 25.

Taglio dei boschi cedui invecchiati

1. Il taglio dei boschi cedui invecchiata che abbiano superato l'età di trentasei anni è soggetto ad autorizzazione, con esclusione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici di età fino a cinquanta anni, puri o misti a prevalenza di castagno, carpino nero o robinia, e dei tagli di avviamento ad alto fusto eseguibili previa dichiarazione e con le norme tecniche di cui, rispettivamente; agli articoli 22 e 28.

2. I boschi cedui che abbiano superato l'età di cinquanta anni sono soggetti all'avviamento all'alto fusto. È tuttavia ammesso, previa autorizzazione, il taglio di ceduzione quando le caratteristiche del soprassuolo e della stazione non sono ritenute idonee al taglio di avviamento ad alto fusto, ed in particolare quando:

a) si tratta di boschi puri o misti a prevalenza di carpino nero, castagno, robinia, ontano, salice o nocciolo;

b) si tratta di boschi misti di specie quercine, carpino nero e/o castagno o di forteti in cui le specie quercine rappresentano meno del 50 per cento del soprassuolo;

c) le condizioni stazionali non consentono o sconsigliano il governo ad alto fusto e, in particolare, nei seguenti casi:

1) quando le condizioni di scarso sviluppo del soprassuolo testimoniano la scarsa fertilità della stazione o la presenza di fattori stazionali limitanti;

2) quando il ceduo appare la forma di governo più idonea a garantire la stabilità idrogeologica;

3) quando sono evidenti danni da gelicidio.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:

a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;

b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;

c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma stesso, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.

Art. 26.

Taglio dei boschi cedui coniferati

1. I boschi cedui coniferati sono soggetti alle stesse norme dei corrispondenti cedui non coniferati, fatte salve le seguenti norme tecniche relative alle piante di conifere:

a) le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine;

b) le piante di conifere isolate devono essere rilasciate, fatti salvi:

1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati;

2) i soggetti deperenti o affetti da evidenti fitopatie;

3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso comune;

4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all'art. 31 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di dieci per ettaro;

5) le piante di pino d'aleppo, marittimo, nero e laricio, cipressi esotici e di *chamaecyparis*, di diametro superiore a 10 centimetri, delle quali è consentito il taglio delle piante isolate fino ad un massimo di quaranta per ettaro;

c) nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40 per cento dei soggetti presenti;

d) la rinnovazione e le giovani piante di pino d'aleppo, marittimo, nero e laricio, cipressi esotici e di *chamaecyparis*, con diametro fino a 10 centimetri, possono essere oggetto di taglio al fine di contenere la diffusione di dette specie;

e) in tutti i casi previsti alle lettere b) e d) deve essere curata la sostituzione delle piante di conifere tagliate attraverso il rilascio di idonei polloni o matricine di latifoglie o, in alternativa, attraverso la rinnovazione di conifere, con preferenza per il pino domestico, l'abete bianco, l'abete rosso e il cipresso comune.

2. Il taglio delle conifere deve essere attuato contemporaneamente a quello del ceduo.

3. Interventi sulle piante di conifere a carattere più intensivo rispetto ai criteri di cui al comma 1, volti alla sostituzione delle conifere stesse con latifoglie, sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 27

Tagli di diradamento nei boschi cedui

1. È soggetto a dichiarazione un taglio di diradamento nei boschi cedui a densità colma di età inferiore a 36 anni, attuato secondo le seguenti norme tecniche:

a) i polloni oggetto di taglio devono essere quelli di minor sviluppo o peggiore conformazione;

b) non può essere tagliato un numero di polloni superiore al 50 per cento dei polloni esistenti.

2. Ulteriori tagli di diradamento o interventi effettuati con intensità maggiore o con modalità diverse di quelle indicate al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

Art. 28.

Tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui

1. In tutti i boschi cedui che abbiano superato l'età del turno minimo è soggetto a dichiarazione il taglio di avviamento ad alto fusto attuato secondo le seguenti norme tecniche:

a) non può essere tagliato un numero di matricine superiori ad un terzo di quelle esistenti con priorità per i soggetti deperenti;

b) per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaie con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone;

c) per le eventuali piante di conifere valgono le disposizioni di cui all'art. 26.

2. L'adozione di norme tecniche diverse da quelle indicate nel comma 1 è soggetta ad autorizzazione, che può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento atte ad assicurare lo sviluppo successivo della fustaia.

3. Nei cedui, in particolare in quelli di castagno, in scadenti condizioni fitosanitarie può essere vietato il taglio di avviamento ad alto fusto o possono essere prescritti interventi di ricostituzione o rinfoltimento. Il taglio di avviamento ad alto fusto può essere altresì vietato nei cedui posti su terreni in forte pendenza, ove siano temibili alte percentuali di sradicamento delle piante di alto fusto.

Sezione III

F U S T A I E

Art. 29.

Norme generali

1. Sono soggetti alle norme della presente sezione i seguenti boschi:

a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arboree, con esclusione dei castagneti da frutto e delle sugherete, dei boschi puri o a prevalenza di robinia e delle aree assimilate di cui all'art. 3, comma 4 della legge forestale;

b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originate da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui;

c) le fustaie su ceduo, cioè i boschi in cui le chiome delle matricine rilasciate al taglio precedente sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti, hanno un'area di incidenza superiore al 70 per cento;

d) i boschi cedui di età superiore a 50 anni, fatti salvi i casi di cui all'art. 25, comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano:

a) «boschi coetanei», quelli il cui soprassuolo è costituito da piante della stessa età; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioè quelli che, pur costituiti da piante di diversa età, hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei;

b) «boschi disetanei», quelli il cui soprassuolo è costituito da piante di età e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare non classificabili come coetanei o coetaneiformi;

c) «boschi puri» di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento della copertura;

d) «boschi a prevalenza di una o più specie», quelli in cui dette specie determinano almeno il 70 per cento della copertura.

3. Nel caso in cui a seguito dell'esecuzione di tagli di utilizzazione delle fustaie si abbia rinnovazione prevalentemente agamica a partire dalle ceppaie dei soggetti utilizzati, deve comunque essere assicurata la costituzione di un soprassuolo di alto fusto anche mediante la selezione e l'allevamento dei migliori soggetti di origine agamica.

Art. 30.

Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee

1. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densità colma attuati nei limiti ed in conformità alle norme tecniche di cui al presente articolo.

2. Sono soggetti ad autorizzazione:

a) i tagli di diradamento o di sfollo d'intensità maggiore o con modalità diverse dalle norme tecniche indicate nei commi successivi purché siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità;

b) i diradamenti nelle fustaie a densità non colma;

c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a più del 25 per cento di latifoglie, nonché nelle fustaie di faggio miste a più del 25 per cento di conifere.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzioassenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità.

4. È consentita l'esecuzione di tagli di sfollo in boschi a densità colma di età inferiore ai cinque anni purché non venga asportato più di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.

5. I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di età uguale o superiore a quindici anni. Tra un taglio di diradamento e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.

6. È consentita l'esecuzione di tagli di diradamento che comportino l'asportazione:

a) di un massimo del 40 per cento delle piante vive presenti per le fustaie di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso;

b) di un massimo del 30 per cento delle piante vive presenti per le fustaie delle altre specie.

7. I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una copertura residua di almeno il 75 per cento quanto più possibile uniforme e senza creare rilevanti chiarie. In tutte le fustaie le piante presenti sui margini del bosco possono essere tagliate entro la percentuale massima del 25 per cento.

8. Limitatamente al primo taglio di diradamento nelle fustaie a densità colma di duglasia di pini di tutte le specie e di abete rosso che non hanno superato l'età di trenta anni, che derivano da rimboschimento con impianto a file ed in cui tali file risultano ancora facilmente individuabili, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico che comportino al massimo, in alternativa:

a) l'eliminazione di una fila su tre;

b) l'eliminazione di una fila su cinque effettuando sulle file residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25 per cento delle piante residue.

9. Limitatamente al primo taglio di diradamento nelle fustaie a densità colma di pini di tutte le specie, con esclusione del pino domestico, che non hanno superato l'età di trenta anni, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico a strisce purché:

a) il taglio interessi una striscia di larghezza inferiore a 4 metri;

b) la distanza tra le strisce tagliate e tra queste e il confine del bosco sia mediamente superiore a 20 metri;

c) il diradamento dal basso eventualmente effettuato sulle strisce residue asporti al massimo il 25 per cento delle piante residue.

10. Nelle fustaie di conifere, in cui le stesse costituiscono almeno il 90 per cento della copertura, devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie autoctone in buono stato vegetativo. In tale caso possono, altresì, essere utilizzate le piante di conifere che compromettono lo sviluppo di latifoglie candidate a costituire la fustaia matura. È consentito il diradamento dei polloni sulle singole ceppaie.

Art. 31.

Turni delle fustaie coetanee

1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti età, da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:

a) venti anni per le fustaie di ontano, salice o pioppo;

b) quaranta anni per le fustaie di duglasia pino marittimo, d'Aleppo, nero, laricio, insigne, strobo, excelso;

c) cinquanta anni per le fustaie di castagno;

d) cinquanta anni per le fustaie di chamaecyparis e di cipressi esotici;

e) sessanta anni per le fustaie di aceri, frassini e carpini;

f) settanta anni per le fustaie di abete bianco o rosso;

g) settanta anni per le fustaie di pino silvestre;

h) settanta anni per le fustaie di cedro;

i) ottanta anni per le fustaie di pino domestico e di cipresso comune;

j) ottanta anni per le fustaie di cerro;

k) novanta anni per le fustaie di altre querce e di faggio.

2. Nelle fustaie transitorie originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione.

3. Per le specie non indicate al comma 1 e per le formazioni miste il turno è fissato caso per caso in sede di autorizzazione.

4. Per casi particolari, motivati da scarso sviluppo vegetativo, inidoneità della specie alle condizioni stagionali, tradizioni commerciali locali, difesa fitosanitaria, difesa dagli incendi boschivi, tutela idrogeologica o da danni causati da rilevanti avversità meteoriche, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al comma 1.

Art. 32.

Trattamento delle fustaie coetanee a tagli successivi.

1. Nelle fustaie coetanee è adottato salvo diversa indicazione in sede di autorizzazione, il trattamento a tagli successivi al fine di garantire la graduale sostituzione del soprassuolo maturo con la rinnovazione.

2. Il taglio di sementazione può essere eseguito al raggiungimento dell'età media fissata dal turno minimo Tale taglio è attuato con criteri selettivi rilasciando i migliori soggetti per sviluppo della chioma e portamento e con intensiva stabilita in riferimento alle specie presenti e alle caratteristiche del soprassuolo.

3. Nei soprassuoli eccessivamente densi per la mancata attuazione di diradamenti nelle fasi giovanili il taglio di sementazione è preceduto da un taglio di preparazione o di diradamento atto a favorire il migliore sviluppo delle chiome dei soggetti tra cui devono essere reclutate le piante portaseme con il successivo taglio di sementazione. Tale taglio è assimilato agli altri tagli di diradamento e può essere effettuato anche prima dell'età del turno minimo.

4. Il periodo di rinnovazione cioè il periodo intercorrente tra il primo taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombero e fissato tra otto e trenta anni a seconda della composizione del soprassuolo e dell'andamento della rinnovazione ed in tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l'ulteriore insediamento della rinnovazione.

5. Nei casi in cui sia prevedibile uno scarso insediamento della rinnovazione naturale l'utilizzazione a tagli successivi deve essere attuata preferibilmente secondo le tecniche a strisce o a gruppi ad orli, a partire dalle aree ove si sia già insediata rinnovazione, o ove sussistano le condizioni più idonee al suo insediamento.

6. In ogni caso, quando a seguito del taglio di sementazione e del successivo primo taglio secondario la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento.

7. In tutti i casi il taglio di sgombero può essere attuato solo quando la rinnovazione è stabilmente insediata e sufficientemente sviluppata.

8. Quando, a seguito del taglio di sgombero, si siano determinati danni alla rinnovazione sottostante, si deve procedere al rimboschimento delle buche o strisce create.

9. L'esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombero è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a tre ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

Art. 33.

Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce

1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale è ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la rinnovazione naturale od artificiale, il mantenimento del soprassuolo.

2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad un ettaro devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall'art. 20, comma 8.

3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento.

4. L'attuazione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta a preventiva costituzione di deposito cauzionale nelle forme previste dall'art. 4.

Art. 34.

*Tagli per la trasformazione
del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo*

1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere fustaie miste disetanee, favorendo la rinnovazione naturale ed aumentando la stabilità fisica e biologica del soprassuolo.

2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza di almeno dieci anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante:

a) la permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non divengano deperenti;

b) lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando la stessa dalla vegetazione infestante, dalle piante del piano intermedio e dai soggetti dominanti deperenti.

3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente art. è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

Art. 35.

Trattamento delle fustaie disetanee

1. Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari è ammesso esclusivamente il taglio saltuario attuato con periodo di curazione non inferiore a dieci anni.

2. Il taglio deve regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle vane classi diametriche senza alterare la composizione specifica del bosco, fatta salva la riduzione della componente di conifere quando ciò sia funzionale alla riduzione del rischio di incendio od all'aumento della mescolanza di specie.

3. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti di migliore portamento e stato fitosanitario, favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale presente ed intervenendo sulle piante mature o stramature solo dove la loro eliminazione non comporti pregiudizio alla normale densità del bosco e dove sia assicurata la sostituzione dei soggetti asportati con altre piante di sicuro avvenire.

4. Nell'esecuzione del taglio deve essere posta la massima attenzione al fine di contenere i danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, anche adottando tecniche per la caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni.

5. L'esecuzione dei tagli di cui al presente art. è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

Art. 36.

Trattamento delle fustaie su ceduo

1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire i soggetti deperenti, stramaturi o le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero o lancio o le conifere esotiche, nonché per rendere uniforme la densità della componente di alto fusto.

2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente di alto fusto, di cui al comma 1, può essere autorizzata la ceduzione dei polloni che abbiano età compresa tra quella del turno minimo e trentasei anni. Oltre la suddetta età è, di norma, autorizzabile la ceduzione dei polloni di castagno e di carpino nero mentre sulle ceppaie delle altre specie principali deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Le eventuali piante o polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione di questa specie.

3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

Art. 37.

Tagli a raso di fustaie

1. Ai sensi del presente regolamento per taglio a raso di fustaia si intende un intervento che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente e che non rientra nelle tipologie di cui all'art. 33.

2. I tagli a raso sono autorizzati purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) siano finalizzati alla rinnovazione naturale;

b) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;

c) siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilità e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi;

d) siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalità paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di fustaia di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica.

3. I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme dell'art. 20, comma 8.

4. La domanda di autorizzazione per l'esecuzione dei tagli a raso di fustaie deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di taglio e il richiedente deve impegnarsi ad eseguire, entro l'anno silvano successivo a quello del taglio, la rinnovazione artificiale del soprassuolo. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno.

Sezione IV

TAGLI DI MANUTENZIONE

Art. 38.

Norme generali

1. Si definiscono «tagli di manutenzione» i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.

2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 39, 40, 41 e 42 sono soggetti a dichiarazione.

3. I tagli di manutenzione effettuati per casi o con modalità diverse da quelle indicate nella presente sezione sono soggetti ad autorizzazione.

4. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti effettuati durante i tagli di manutenzione sono soggetti alle norme di cui al titolo III.

5. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'autorità idraulica o da soggetti da questa autorizzati, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all'art. 42.

6. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.

7. I tagli di manutenzione possono essere eseguiti anche in deroga ai turni minimi e alle norme relative alla potatura, salvo se diversamente previsto.

8. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 13, 14 e 15.

Art. 39.

Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:

a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 12 metri per lato;

b) per le linee ad alta tensione (tra 30 e 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 8 metri per lato;

c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 4 metri per lato;

d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 1,5 metri per lato.

2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta e media tensione è consentito il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'età del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine. È inoltre consentito il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.

3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura e ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.

4. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

Art. 40.

Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico

1. Si considera area di pertinenza di altre reti di servizio pubblico, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di 2 metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di 10 metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.

2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

3. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

Art. 41.

Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.

3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni le norme dettate dal codice della strada.

4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma stando l'osservanza anche delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio o nella potatura delle piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

6. Gli interventi da eseguirsi nell'area di pertinenza della viabilità privata sono soggetti ad autorizzazione, fatti salvi gli interventi eseguibili a norma del presente regolamento.

7. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.

Art. 42.

Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

2. Negli alvei artificiali ed in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo, fatti salvi i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento, è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e, previa autorizzazione, il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare frantumamenti o sradicamenti di piante.

4. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.

Sezione V

Pianificazione dei tagli

Art. 43.

Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio

1. Gli enti parco e gli organismi di gestione di cui all'art. 68, comma 4 della legge forestale per i territori del parco o della riserva, le comunità montane per gli altri territori di propria competenza e le province per i restanti territori, entro il 30 giugno di ogni anno, determinano la superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi.

2. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo, e cioè:

- a) i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui;
- b) i tagli delle fustaie di cui agli articoli 33 e 37.

3. Al fine di determinare le caratteristiche dei boschi l'ente competente si avvale dei dati dell'inventario forestale regionale. Possono essere presi a riferimento altri rilievi del patrimonio forestale qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio. In particolare i rilievi effettuati per la redazione del piano territoriale di coordinamento (PTC) provinciale costituiscono, di norma, riferimento per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche del territorio nonché delle caratteristiche dei boschi quando i rilievi abbiano sufficiente approfondimento.

4. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore della somma dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i vari tipi di boschi:

$(SuperficieB1/TurnoB1)+(SuperficieB2/TurnoB2)+...+(SuperficieBn/TurnoBn)$.

5. La determinazione dei rapporti di cui al comma 4 è effettuata sulla base del livello di dettaglio delle conoscenze disponibili. Se non sono disponibili dati di maggior dettaglio possono essere distinti semplicemente boschi cedui e fustaie adottando turni medi determinati sulla base delle specie prevalenti.

6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione superficiale o particolari esigenze di regimazione delle acque, l'ente competente può ridurre la superficie massima ammissibile al taglio per limitare la scopertura del suolo nei bacini o sottobacini interessati.

7. Per ogni anno silvano l'ente competente, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazioni di taglio, deve detrarre dalla superficie massima di cui al comma 4, le superfici da sottoporre a taglio previste per l'anno stesso dai piani di gestione o dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni.

8. Per le autorizzazioni o dichiarazioni con validità per più anni silvani la superficie autorizzata e computata per intero nell'anno silvano d'inizio validità.

9. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

10. La superficie massima ammissibile annualmente al taglio può essere aumentata dall'ente competente per una superficie pari alla quota eventualmente non utilizzata nell'anno precedente.

Art. 44.

Piano di gestione e piano dei tagli

1. Ai fini della gestione dei boschi e dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere sottoposti all'approvazione della comunità montana per i territori di propria competenza o della provincia per i restanti territori i piani di gestione della durata minima di dieci anni e massima di quindici anni.

2. Ai fini dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere altresì sottoposti all'approvazione della comunità montana per i territori di propria competenza o della provincia per i restanti territori i piani pluriennali dei tagli della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni.

3. I piani di gestione ed i piani dei tagli sono approvati entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, l'approvazione dei suddetti piani è subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991.

4. I piani di gestione e i piani dei tagli sono redatti nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge forestale e delle finalità dell'art. 2 della stessa legge e, ai fini della regolamentazione dei tagli, assumono la valenza di piani di assestamento.

5. I piani di gestione devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 10.000 e su carta catastale, di tutta la superficie boschiva aziendale e almeno:

a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive oggetto del piano, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali;

b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto destinati alla produzione legnosa devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;

c) le scelte gestionali per ciascuna particella o sottoparticella;

d) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;

e) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti;

f) l'individuazione e la progettazione di massima degli ulteriori interventi finalizzati ad altre attività svolte nei soprassuoli forestali, quali fruizione turistica, allevamento faunistico, difesa dagli incendi e attività venatoria.

6. I piani dei tagli devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 25.000 e su carta catastale, delle superfici boschive aziendali complessive ed oggetto del piano e, limitatamente alle superfici oggetto di taglio nel periodo di validità del piano:

a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali;

b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;

c) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;

d) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti.

7. I piani di gestione e i piani dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del presente regolamento, con eccezione per le epoche di taglio e i limiti di superfici di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 37, comma 3.

8. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani approvati è soggetta a dichiarazione ai sensi dell'art. 47, comma 8 della legge forestale.

9. Nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il programma dei tagli per ciascuna annualità è consentita l'esecuzione dei tagli in annualità successiva da quella prevista purché, con l'eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse non siano superati i limiti d'estensione dei tagli disposti dall'art. 20, comma 1 e dall'art. 37, comma 3.

10. L'attuazione degli interventi di manutenzione, di ripristino e di nuova realizzazione di viabilità, delle altre opere connesse ai tagli e degli altri interventi di cui al comma 5, lettera f), programmati nei piani di gestione o nei piani dei tagli, e soggetta autorizzazione nei casi previsti dal presente regolamento. Le disposizioni di cui ai commi 4, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge forestale e ai piani di coltura di cui all'art. 67 della stessa legge.

Sezione VI

OPERE CONNESSE AL TAGLIO DEI BOSCHI

Art. 45.

Opere permanenti

1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere:

a) «strada forestale»: strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico. Si tratta, di norma, di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine, e che in genere sono dotate di opere permanenti

per la regimazione delle acque, quali fossa laterale, pozzetti e attraversamenti. Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname;

b) «pista forestale»: strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distingue dalla strada forestale per la minore larghezza, di norma inferiore a 4 metri, e per la discontinuità o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo più a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza;

c) «imposti o piazzali permanenti»: aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell'attività selvicolturale.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entità del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilità già esistente.

3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie. Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico. Disciplina del contributo di concessione. Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre.

Art. 46.

Opere temporanee

1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere:

a) «pista temporanea di esbosco»: tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si può trattare di tracciati esistenti, in quanto già utilizzati al precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno;

b) «imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname»: aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Può trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purché di superficie limitata e con scarpate non superiori a 1 metro;

c) «condotte, canali temporanei e linee di esbosco»: interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.

2. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco di cui al comma 1, lettera a) e la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di cui al comma 1, lettera b), che comportano movimenti di terra, sono soggette ad autorizzazione.

3. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco è autorizzabile con larghezza massima di 3 metri con tolleranza del 20 per cento e altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1 metro. L'altezza delle scarpate è aumentabile a 1,5 metri nel caso di pendenze del terreno superiori al 40 per cento.

4. Alla domanda di autorizzazione è allegata cartografia con l'indicazione del tracciato o dell'area, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.

5. La riapertura delle piste esistenti è soggetta alle norme relative alle manutenzioni di cui all'art. 48.

6. Non è soggetto ad autorizzazione l'avvallamento o il trascinamento del legname, nonché il transito di mezzi meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco. Qualora le suddette operazioni abbiano determinato la scoperta del suolo o solchi profondi nel terreno, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco con le modalità di cui al comma 9.

7. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, di cui al comma 1, lettere b) e c), che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, è soggetta ad autorizzazione o dichiarazione a seconda della natura del taglio a cui l'intervento è connesso. Alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione di taglio deve essere allegata carta

topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d'esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l'indicazione del tracciato o dell'area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.

8. Qualora non sia prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi brevi e quando ciò sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica, quali pendenza, erodibilità dei suoli, difficoltà di rinnovazione del soprassuolo, per tracciati di larghezza superiore a 5 metri, l'ente competente, in sede di autorizzazione, può richiedere il rimboscimento.

9. Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, tutte le opere temporanee di cui al comma 1 devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessano, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico, quale fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno. L'ente competente può prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando ciò sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano più idonee o compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area considerata.

10. È fatto obbligo ai proprietari o gestori di impianti teleferici, funi a sbalzo o simili già esistenti o di nuova realizzazione, connessi ai lavori di esbosco e la cui altezza sia superiore di oltre 15 metri alla quota della chioma degli alberi e quindi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota, di evidenziarne la presenza tramite adeguata segnalazione con idonei dispositivi posti ad un interasse non superiore a 15 metri, ad esempio palloncini bicolori bianco/rosso con dimensioni non inferiori a 40 centimetri da fissare sulla fune di guardia.

Art. 47.

Sentieri o mulattiere

1. Si definiscono «sentieri» o «mulattiere» le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,80 metri.

2. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere aventi le caratteristiche di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione se effettuata operando limitati movimenti di terra senza l'ausilio di mezzi meccanici ed impiegando materiali quali legname e pietre per il consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione del tracciato. Alla dichiarazione deve essere allegata cartografia con l'indicazione del tracciato di massima.

3. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere che comportano movimenti di terreno non limitati, effettuati con mezzi meccanici, o l'estirpazione di piante o ceppaie arboree è soggetta al regime autorizzativo delle piste forestali di cui all'art. 45.

Art. 48.

Manutenzione delle opere

1. Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti è liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

- a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
- b) il ricarico con inerti;
- c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
- d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura localizzata delle stesse;
- g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti;
- i) la sostituzione della pavimentazione esistente;
- l) gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'am-

piezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

2. Nei sentieri e mulattiere è liberamente esercitabile la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente.

3. Sono soggetti a dichiarazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e piste permanenti, a condizione che gli scavi siano immediatamente ricolmati. Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione;

b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti, a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per, la regimazione delle acque quali la realizzazione di fossetta a lato della sede stradale e altre opere similari;

c) interventi per l'utilizzazione delle piste temporanee di esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio, senza estirpazione, della vegetazione arbustiva e di quella arborea insediatasi successivamente al precedente taglio boschivo;

d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, purché sia assicurato il drenaggio delle acque;

e) trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato o lastricato, purché le strade stesse siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti delle acque nella sede stradale.

4. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

a) interventi per il ripristino di piste temporanee di esbosco e di imposti temporanei effettuati tramite movimenti di terreno attuati per il livellamento del piano viario o del piazzale, la risagomatura puntuale o andante della scarpata o la rimozione del materiale franato dalla scarpata;

b) tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale e di allargamento della viabilità o degli imposti, non compresi tra le opere e i lavori indicati ai commi 1, 2, 3.

5. Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.

Sezione VII

DIFESA FITOSANITARIA, RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Art. 49.

Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali

1. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia o alla comunità montana della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. La provincia o la comunità montana informano l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta.

2. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, colpite da insetti fitofagi, parassiti fungini o da altre fitopatie, sono tenuti ad eseguire a proprie cure e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla provincia o dalla comunità montana. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o la comunità montana provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

3. Allo scopo di preservare i boschi dalla diffusione di pericolosi fitofagi o funghi patogeni può essere autorizzato, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori del bosco.

4. Possono altresì essere autorizzati o prescritti l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi, la scortecciatura delle piante sul letto di caduta, nonché ogni altro mezzo utile a prevenire i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi di natura animale o vegetale.

5. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa* (acervi) in qualsiasi stagione anche quando appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o nei periodi freddi. È altresì vietata la distruzione raccolta e asportazione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi.

6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del comma 1 o da provvedimenti di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente il taglio delle piante e effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal servizio fitosanitario regionale dell'ARPAT.

7. Le determinazioni dell'ARPAT previste dal presente articolo sono comunicate al competente servizio della Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato alla provincia o alla comunità montana e agli altri soggetti interessati.

8. Salvo diversa prescrizione stabilita nei decreti di lotta obbligatoria e nelle circolari applicative gli interventi di cui al comma 6 sono effettuati previa presentazione di dichiarazione di taglio all'ente competente. Gli interventi prescritti da provincia o comunità montana ai sensi del comma 2 sono direttamente effettuati dai proprietari o possessori.

9. Per gli interventi fitosanitari di cui al presente articolo non si applicano i limiti di superficie e i turni minimi previsti dal presente regolamento.

10. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutte le aree forestali così come definite dall'art. 3, comma 9 della legge forestale.

Art. 50.

Ricostituzione dei boschi degradati danneggiati o distrutti

1. Quando, a seguito di invasione di parassiti o di altri fatti dannosi, si verifica la distruzione totale o parziale di boschi, o rimangono spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente, o nei boschi molto radi o estremamente deteriorati, il proprietario o il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.

2. Per i fini di cui al comma 1 può essere richiesto al proprietario o al possessore del bosco la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall'art. 67 della legge forestale, in cui siano previsti gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso.

3. Nei boschi di cui al comma 1, l'ente competente può dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o alle dichiarazioni, necessarie alla tutela del bosco, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

4. A seguito di eventi di carattere eccezionale che hanno provocato la distruzione totale o parziale di boschi la comunità montana per i territori di propria competenza e la provincia per i restanti territori possono proporre alla giunta regionale di adottare ai sensi dell'art. 39-bis della legge forestale specifiche norme per l'esecuzione dei tagli o di altri interventi colturali nei boschi danneggiati o di sospendere ogni forma di utilizzazione.

Art. 51.

Boschi in situazioni speciali

1. I boschi in situazioni speciali di cui all'art. 52 della legge forestale sono soggetti a particolari norme di tutela, in considerazione delle specifiche funzioni del bosco e delle condizioni fisicoambientali del territorio e del soprassuolo.

2. Le norme di tutela per i boschi in situazioni speciali sono specificate negli elenchi di cui all'art. 52, comma 2 della legge forestale e riguardano in particolare:

a) le forme di governo e trattamento dei boschi privilegiando quelle che determinano la minore copertura del terreno e sono volte a formare e soprassuoli ecologicamente più stabili

b) i turni cui assoggettare il soprassuolo, che possono essere anche diversi da quelli indicati dal presente regolamento ove sia necessario alla stabilità dei terreni

c) le modalità di esbosco favorendo quelle che non richiedano l'apertura di nuova viabilità e la riduzione di quella esistente;

d) le modalità di pascolo, riducendo i carichi di bestiame da ammettere al pascolo, o inibendo lo stesso, ove necessario;

e) le modalità per il taglio di cespugli e arbusti per la tutela di peculiarità floristiche e faunistiche;

f) la salvaguardia di particolarità floristiche o di specifici habitat naturali attraverso limitazioni al taglio o alla realizzazione di opere e movimenti di terra.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Sezione I

CASTAGNETI DA FRUTTO, SUGHERETE E ARBORICOLTURA DA LEGNO

Art. 52.

Castagneti da frutto

1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a quaranta piante di castagno da frutto per ettaro.

2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall'abbandono culturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.

3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione.

4. Nei castagneti da frutto è liberamente esercitabile:

a) la capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto;

b) l'esecuzione d'innesti;

c) la potatura di produzione e di ringiovanimento;

d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;

e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;

f) il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonché la ripulitura totale della superficie da foglie, ricci, rami e altri materiali, allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.

5. Nei castagneti da frutto sono soggetti a dichiarazione:

a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive;

b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione;

c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.

6. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive e la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto sono soggetti ad autorizzazione.

7. Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle formazioni di castagneti da frutto, di superficie inferiore a 2.000 metri quadrati, poste all'interno di aree comunque boscate.

Art. 53.

Sugherete

1. Costituisce sughereta qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a quaranta piante di sughera per ettaro.

2. Non sono soggette alle norme delle sugherete ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di sughera, pur derivanti dall'abbandono culturale di sugherete, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.

3. La formazione di sugherete da boschi puri o misti di sugherete attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione.

4. L'estrazione del sughero dalle piante di sughera ovunque radicate deve avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 53 della legge forestale.

5. Nelle sugherete è liberamente esercitabile il taglio della vegetazione arbustiva invadente.

6. Nelle sugherete sono soggetti a dichiarazione:

a) la sostituzione di piante di sughera morte o non più produttive;

b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di sughera in sostituzione;

c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.

7. Il taglio delle sugherete è soggetto ad autorizzazione.

Art. 54.

Impianti per arboricoltura da legno

1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a dichiarazione. Nella dichiarazione deve essere altresì indicata l'eventuale estirpazione di piante o ceppaie in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico connessa all'espianto.

2. Per la gestione degli impianti di cui al comma 1 può essere richiesta la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall'art. 67 della legge forestale.

3. Agli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.

Sezione II

TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI

Art. 55.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente sezione si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate:

a) piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:

1) diametro maggiore di 40 centimetri per:

Quercus sp. pl. querce;

Fagus sylvatica L. faggio;

Acer sp. pl. aceri;

Tilia sp. pl. tigli;

Ulmus sp. pl. olmi;

Fraxinus excelsior L. frassino maggiore;

Pinus pinea L. pino domestico;

Castanea sativa Mill. castagno;

2) diametro maggiore di 30 centimetri per:

Cupressus sempervirens L. cipresso comune;

3) diametro maggiore di 10 centimetri per:

Taxus baccata L. tasso;

b) singole piante specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dalla comunità montana nei propri territori e dalla provincia nei restanti territori;

c) siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'art. 3 della legge forestale, specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dalla comunità montana nei propri territori e dalla provincia nei restanti territori.

2. La comunità montana e la provincia possono, per motivate esigenze di gestione del territorio o di tutela di singole specie o soprassuoli di particolare importanza, anche in rapporto a quanto previsto dal PTC provinciale, dagli strumenti urbanistici e dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge 11 aprile 1995, n. 49):

a) individuare le piante di cui al comma 1, lettera b) e le formazioni di cui al comma 1, lettera c), previa comunicazione al proprietario, che può presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa;

b) modificare l'elenco delle specie di cui al comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano nelle aree indicate dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.

Art. 56.

Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

1. Il taglio delle piante di cui all'art. 55, comma 1, lettere a) e b), è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, che sono soggetti ad autorizzazione:

a) taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità di costruzioni o manufatti;

b) taglio per motivi fitosanitari;

c) taglio per interventi di miglioramento fondiario;

d) taglio per motivi d'interesse generale;

e) taglio per importanti motivi di conduzione aziendale.

2. Le siepi, i filari e le altre formazioni forestali eventualmente individuate dalla provincia e dalla comunità montana, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera c), possono essere oggetto di taglio della vegetazione, purché il taglio stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale.

3. Il taglio della vegetazione che comporta la riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale è soggetto ad autorizzazione.

4. Il taglio delle piante di cui all'art. 55, comma 1, lettere a) e b), radicate all'interno di siepi, filari e altre formazioni forestali, è soggetto alle disposizioni del comma 1.

5. Alle piante e alle formazioni di cui alla presente sezione si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.

Sezione III

AREE DI EFFETTIVA PRODUZIONE DEI TARTUFI

Art. 57.

Tutela delle aree di effettiva produzione di tartufi

1. Per aree di effettiva produzione di tartufi si intendono quelle individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni).

2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la vegetazione arborea e arbustiva simbiote nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme:

a) il limite diametrico di cui all'art. 55, comma 1, lettera a) è fissato in 25 centimetri per le seguenti specie:

Quercus-sp. pl. querce;

Populus alba pioppo bianco;

b) fatti salvi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'art. 66 della legge forestale, sono consentite nuove piantagioni di essenze arboree unicamente delle seguenti specie:

Quercus sp. pl. querce;

Ostrya carpinifolia Scop. carpino nero;

Carpinus betulus L. carpino bianco;

Corylus avellana L. nocciolo;

Salix alba L. salice bianco;

Salix caprea L. salicone;

Tillia platyphyllos Scop. tiglio;

Tillia cordata Miller. tiglio selvatico;

Populus alba L. pioppo bianco;

Populus nigra L. pioppo nero;

Pinus pinea L. pino domestico;

Pinus nigra Arnold pino nero;

Pinus laricio Poiret pino laricio;

c) non sono consentite lavorazioni del terreno di profondità superiore a 30 centimetri nell'area d'insidenza della chioma di piante arboree eventualmente presenti.

3. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 4 metri dal bordo superiore di sponde o dalla base di argini di fiumi o torrenti. Sono fatte salve le norme di polizia idraulica.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle aree indicate dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.

Capo IV

PREVENZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO DAGLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 58.

Azioni a rischio d'incendio

1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera a) della legge forestale:

a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;

b) l'abbruciamento di residui vegetali;

c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possono produrre scintille o faville;

d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

2. Lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio.

Art. 59.

Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi

1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all'art. 58, comma 1:

a) i boschi e le aree assimilate, di cui all'art. 3 della legge forestale;

b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 66 della legge forestale;

c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell'art. 61;

d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell'art. 61.

2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all'art. 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall'art. 66.

Art. 60.

Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi

1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'art. 76, comma 1, lettera c) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'art. 3 della legge forestale dei comuni di:

a) Anghiari, Arezzo, Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglione Fiorentino, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano (provincia di Arezzo);

b) Calenzano, Greve in Chianti, Figline Valdarno, Fucecchio, Pontassieve, Reggello, Vinci (provincia di Firenze);

c) Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Scarlino (provincia di Grosseto);

d) Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo (provincia di Livorno);

e) Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Fabbriche di Vallico, Lucca, Massarosa, Montecatini, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica (provincia di Lucca);

f) Bagnone, Carrara, Casole in Lunigiana, Comano, Filatteria, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri (provincia di Massa-Carrara);

g) Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Pisa, Pomarance, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano (provincia di Pisa);

h) Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, (provincia di Pistoia);

i) Carmignano, Vaiano (provincia di Prato);

j) Montalcino, Monticiano, Sovicille (provincia di Siena).

2. A seguito della violazione dei divieti di cui al presente capo nelle aree di cui al comma 1 e nei periodi a rischio di cui all'art. 61 si applicano le sanzioni previste all'art. 82, comma 3, lettera a) della legge forestale.

Art. 61.

Periodi a rischio di incendio

1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto di ogni anno.

2. Le province possono, ai sensi dell'art. 76, comma 2 della legge forestale, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio di cui al comma 1 o istituire periodi a rischio diversi.

Art. 62.

Divieti

1. Nelle aree di cui all'art. 59 è vietato compiere le azioni di cui all'art. 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione.

2. È vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

Art. 63.

Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi

1. Nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 l'accensione di fuochi è consentita

a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all'art. 61, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;

b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.

2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni:

a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;

b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;

c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.

3. Nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle aree attrezzate di cui all'art. 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree attrezzate stesse.

4. È sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco.

Art. 64.

Aree attrezzate per l'accensione di fuochi

1. Si definiscono aree attrezzate per l'accensione di fuochi le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all'accensione e contenimento del fuoco.

2. La realizzazione e l'uso delle suddette aree attrezzate nelle aree di cui all'art. 59, comma 1, è soggetta ad autorizzazione della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 specifica le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo. L'autorizzazione specifica altresì eventuali limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.

4. Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d'uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione.

5. Per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'art. 59, comma 1, la provincia o la comunità montana, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale relativo all'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'art. 74 della legge forestale, prescrive l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.

Art. 65.

Accensione di carbonaie

1. Nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 l'accensione di carbonaie è consentita purché vengano adottate le necessarie norme di prevenzione al fine di evitare l'incontrollato propagarsi del fuoco alla vegetazione con rischio di sviluppo di incendi.

Art. 66.

Abbruciamento di residui vegetali

1. Nelle aree di cui all'art. 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni culturali è soggetto ad autorizzazione della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di

inflammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica comunque le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare. L'abbruciamento di cui al presente comma è vietato nei periodi definiti a rischio di cui all'art. 61.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4 ed a condizione che nei periodi definiti a rischio di cui all'art. 61, l'abbruciamento sia effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le ore nove del mattino.

3. Nelle aree di cui all'art. 59, comma 1, lettera c), con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui all'art. 61, l'abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione di cui al comma 4.

4. L'abbruciamento di cui ai commi 2 e 3 può essere attuato solo a condizione del rispetto delle seguenti norme e precauzioni:

a) l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;

b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;

c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;

d) l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso.

5. Nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all'art. 59, comma 1 le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:

a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;

b) l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;

c) nei periodi definiti a rischio di cui all'art. 61, l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino;

d) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.

6. La comunità montana per i territori di propria competenza e la provincia per i restanti territori possono prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti nei periodi a rischio di cui all'art. 61.

7. Nei periodi a rischio di cui all'art. 61 le province, con specifico atto, possono vietare ogni forma di abbruciamento di residui vegetali, comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, qualora si verificano situazioni di predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo e alla diffusione degli incendi boschivi, in relazione all'andamento meteo-climatico.

Art. 67.

Altre azioni ed attività

1. Nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 l'uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio di cui all'art. 61, purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. In particolare, tali apparecchi devono essere utilizzati in aree prive, anche temporaneamente, di vegetazione e di altri materiali

inflammabili, tenendo sotto costante controllo l'area oggetto dei lavori ed allestendo presidi o strumenti idonei all'immediato spegnimento di principi di incendio.

2. L'uso degli apparecchi, strumenti e attrezzature di cui al comma 1 è sempre consentito nelle aree urbane, nei giardini nonché nelle pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

3. Il brillamento di mine è consentito purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

4. Nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 è consentito:

a) nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli l'accumulo all'aperto dei materiali vegetali derivanti dallo sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta;

b) nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno l'accumulo all'aperto dei materiali di risulta da tagli boschivi e da altre operazioni colturali purché in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

c) nei terreni di qualunque destinazione, l'accumulo all'aperto del materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali poste sui terreni stessi nonché del legname;

d) nei terreni boscati, lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalle operazioni di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato e intorno allo stesso sia mantenuta una fascia di almeno 5 metri ripulita dalla vegetazione.

Art. 68.

Deroghe

1. Deroghe ai divieti di cui al presente capo possono essere autorizzate, anche nei periodi a rischio di cui all'art. 61, dalla comunità montana nei territori di propria competenza e dalla provincia nei restanti territori, per esigenze motivate ed in particolare nei seguenti casi, prevedendo comunque nell'autorizzazione le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio:

a) esecuzione di lavori pubblici o privati;

b) manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche piro-tecnici;

c) attività in campeggi anche temporanei.

2. Deroghe ai divieti di cui al presente capo possono essere altresì disposte od autorizzate dagli enti di cui al comma 1 per l'uso della tecnica del «fuoco controllato o prescritto» ove ciò sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, alla prevenzione degli incendi boschivi in aree a particolare rischio. Tali interventi sono attuati sotto costante controllo dell'ente competente che può prescrivere appositi presidi antincendio durante i lavori.

Art. 69.

Tutela dagli incendi in relazione alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni con interventi a carattere urbanistico-edilizio

1. Gli enti competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 42, comma 5 della legge forestale ed al titolo III, capo III del presente regolamento verificano i rischi per lo sviluppo di incendi boschivi connessi alle trasformazioni di destinazione d'uso dei boschi e degli altri terreni vincolati.

2. In relazione ai rischi connessi alle suddette trasformazioni, nelle autorizzazioni di cui al comma 1 sono dettate prescrizioni per la prevenzione dei rischi stessi.

3. I comuni adottano e prescrivono misure di prevenzione anche in riferimento alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici.

TITOLO III
NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI
A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Capo I

NORME GENERALI

Sezione I

AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 70.

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente titolo si applicano in tutti i terreni, boscati o non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge forestale.

2. Le norme relative alla tutela della vegetazione arborea ed arbustiva si riferiscono alla vegetazione forestale definita ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge forestale.

Art. 71.

*Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori
ai fini del vincolo idrogeologico*

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

2. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'ente competente.

3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

4. Ai sensi dell'art. 42 della legge forestale, salvo quanto previsto all'art. 68 della stessa legge per i territori ricadenti nell'ambito dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali, la domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata:

- a) per gli interventi di cui al capo II del presente titolo, alla comunità montana nei territori di propria competenza e alla provincia nei restanti territori;
- b) per gli interventi di cui al capo III del presente titolo, al comune.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 42, comma 6 della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione o concessione urbanistica, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici.

6. Nei casi in cui gli interventi siano soggetti a dichiarazione d'inizio lavori o di attività ai sensi del presente regolamento o della normativa urbanistica o paesaggistica, non si applica la procedura di cui al comma 5 e la dichiarazione è presentata distintamente ai rispettivi enti competenti.

7. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà od altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.

Art. 72.

Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.

2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.

3. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.

4. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

5. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

6. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

7. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità definite dai regolamenti degli enti locali di cui all'art. 40 della legge forestale.

Sezione II

NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 73.

Ambito di applicazione delle norme tecniche generali

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 38 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.

2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 24 settembre 1988.

Art. 74.

Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità, devono essere osservate le seguenti norme:

- a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;

b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi, devono essere assicurate:

a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;

c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:

a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;

b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;

c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;

d) gli emungimenti delle acque sotterranee.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

Art. 75.

Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali.

3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto

dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.

10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

Art. 76.

Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.

Art. 77.

Materiali di risulta

1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.

3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14, i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.

5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

Art. 78.

Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'art. 75.

Capo II

TUTELA DELLE AREE FORESTALI ED AGRARIE

Sezione I

Trasformazioni

Art. 79.

Trasformazione dei boschi

1. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

2. Costituisce altresì trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all'art. 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi.

3. La trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell'art. 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal comune, salvo quanto previsto dall'art. 68 della legge forestale, qualora la trasformazione del bosco sia connessa alla trasformazione

della destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui all'art. 42, comma 5 della legge forestale. In tutti gli altri casi e per le opere connesse al taglio dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI, è rilasciata dalla comunità montana nei territori di propria competenza e dalla provincia nei restanti territori, salvo quanto previsto dall'art. 68 della legge forestale.

5. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

Art. 80.

Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi

1. La trasformazione dei boschi di cui all'art. 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco di cui all'art. 3, comma 4 della legge forestale e, più in generale, dei boschi di neoformazione insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, è valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi vegetazionali e delle aree verdi, anche in riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PTC. In tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione della fattibilità della trasformazione le seguenti esigenze:

- a) il riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna selvatica e della biodiversità vegetale ed animale;
- b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
- c) il recupero all'attività agricola di aree già alla stessa destinate.

Art. 81.

Rimboschimento compensativo

1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'art. 3, comma 4 della legge forestale.

2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 metri quadrati la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate; in attuazione del disposto di cui all'art. 44 della legge forestale, Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento, per «terreni nudi» devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'art. 3 della legge forestale.

3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:

- a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
- b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate, o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate, nei tre anni precedenti alla data della domanda;
- c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;
- d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
- e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'art. 66 della legge forestale.

5. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all'art. 44, comma 1 della legge forestale, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione, o di

autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.

6. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboscimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, alla provincia o alla comunità montana, di un importo pari a 60 euro per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione.

7. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboscimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboscimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, l'ente competente provvede a realizzare il rimboscimento e le cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

Art. 82.

Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni.

2. Ai sensi dell'art. 42 della legge forestale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è soggetta ad autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:

a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprietà, considerata in ambito comunale, e per ogni triennio;

b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25 per cento;

c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche:

1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;

2) la lavorazione ha profondità massima di 80 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri d'al bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;

3) è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulica agraria, di cui è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.

4. Nei terreni saldi sono consentite l'effettuazione di rimboscimenti e la messa a dimora di piante forestali purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboscimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi.

Sezione II

TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DEI PASCOLI

Art. 83.

Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli è consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse.

2. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è vietata nei boschi, nei pascoli e negli altri terreni saldi, salvo che la stessa si renda necessaria per:

a) la realizzazione di trasformazioni, opere, movimenti di terreno o interventi colturali autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;

b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione è consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o sagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti;

c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione.

3. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è consentita nei terreni diversi (la quelli di cui al comma 2.

Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti di cui all'allegato A della legge forestale finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'art. 63 della stessa legge.

Art. 84.

Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della legge forestale e del presente regolamento.

2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbato oppure rimboscimento un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.

3. Negli impianti per arboricoltura da legno l'estirpazione di piante o ceppaie vive o morte è soggetta a dichiarazione. Entro i successivi venti giorni possono essere prescritte le modalità ed i lavori necessari a garantire la stabilità dei suoli e la corretta regimazione delle acque.

Art. 85.

Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie

1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi che sono autorizzati in stazioni fertili, l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto nonché il prelievo connesso alla manutenzione della viabilità o di altri manufatti.

2. È altresì vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonché modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche di terreni saldi.

4. In aree limitate, ove vi siano accumuli di lettiera, la raccolta può essere autorizzata, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione.

5. È consentita l'asportazione di terriccio di castagno all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto.

6. La raccolta del muschio può essere attuata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della giunta regionale.

Art. 86.

Esercizio e limitazione del pascolo

1. Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è liberamente esercitabile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2, purché effettuato nel rispetto dei divieti e delle disposizioni tecniche del presente articolo.

2. Sono soggetti a dichiarazione:

a) il pascolo delle capre in bosco;

b) l'allevamento di selvaggina ungulata o di suini nei boschi recintati.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2, da presentare alla comunità montana nei territori di propria competenza e alla provincia nei restanti territori, devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo.

4. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli.

5. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduzione è vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri.

6. Nelle fustaie coetanee è vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo di ovini o di suini e di 4 metri per il pascolo di altri animali.

7. Nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato.

8. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi da incendio è vietato per dieci anni. In caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale periodo e comunque non prima di cinque anni dall'incendio, l'ente competente può autorizzare il pascolo prescrivendone modalità e carico di bestiame ammissibile.

9. Il pascolo vagante, cioè senza custode, può essere esercitato solo nei terreni ove il pascolo è consentito ai sensi del presente articolo, purché tali terreni siano nella disponibilità del possessore degli animali pascolanti. Le proprietà contermini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode.

10. Nelle aree in cui il pascolo è vietato ai sensi del presente articolo, è consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.

11. Le comunità montane per i territori di propria competenza e le province per i restanti territori possono sospendere o limitare il pascolo consentito o effettuato previa dichiarazione, qualora si verificano o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo.

12. Ai sensi dell'art. 65, comma 3 della legge forestale, le comunità montane per i territori di propria competenza e le province per i restanti territori, con specifico atto, anche per singole aree omogenee, possono disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:

a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;

b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno per la migliore ricostituzione del cotico erboso;

c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.

Art. 87.

Manutenzione e miglioramento dei pascoli

1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. È altresì consentito procedere alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso.

2. La rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli sono soggette a dichiarazione, purché la vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'art. 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali.

Sezione III

MODALITÀ DI LAVORAZIONE DEI TERRENI AGRARI E OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE METEORICHE

Art. 88.

Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.

2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:

a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;

b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.

3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, possono determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.

4. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni nei casi in cui si verificano o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

Art. 89.

Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

1. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco e prode salde.

2. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.

3. I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che l'incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini.

4. È fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati in conformità alla legge dagli enti competenti in base alla legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza.

Sezione IV

OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO CONNESSI ALLA COLTIVAZIONE E ALLA SISTEMAZIONE DEI TERRENI AGRARI E FORESTALI

Art. 90.

Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 91 e 92 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

Art. 91.

Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:

- a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o ciglioni, e le relative opere di sostegno;
- b) non sia modificato l'assetto morfologico dei terreni;
- c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;
- d) nella ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri stessi
- e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree.

2. Nella viabilità podereale e interpodereale è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

- a) il livellamento del piano viario;
- b) il ricarico con inerti;
- c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
- d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) l'installazione di reti parasassi;
- i) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti.

3. Nella viabilità podereale e interpodereale sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato; comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori al metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

Art. 92.

Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentiti modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno spessore di terreno di 50 centimetri, ed un volume massimo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:

- a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
- b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;
- c) non siano create aree di ristagno delle acque;
- d) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree;
- e) a seguito del livellamento siano realizzate opere di regimazione delle acque.

2. È consentita la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

- a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
- b) non comporti eliminazione di piante forestali d'alto fusto o di ceppaie arboree per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;
- c) non comporti scavi di dimensioni superiori ad un metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

3. È consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa rimozione del materiale terroso franato.

4. Nei terreni non boscati sono consentiti il rimboscimento e la piantagione di piante forestali od agricole, purché effettuati a buche o, comunque, con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventiva autorizzazione e fatti salvi gli adempimenti previsti per gli impianti di arboricoltura da legno, nonché l'eventuale acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 per gli interventi da attuare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dello stesso decreto legislativo.

5. Sono comunque consentiti piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:

- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
- b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo III;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 93.

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

2. Nella viabilità podereale e interpodereale esistente, la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria è soggetta a dichiarazione a condizione che:

- a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
- e) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.

3. Per manutenzione straordinaria di cui al comma 2 si intende, in particolare, la realizzazione di:

- a) fossette o canalette laterali;
- b) tombini e attraversamenti;
- c) rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali;
- d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno;
- e) trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato o lastricato.

4. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità podereale o interpodereale, consentiti od autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regolazione delle acque.

5. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino od all'adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a dichiarazione. Non sono soggetti ad autorizzazione o dichiarazione i suddetti interventi attuati dagli enti competenti in base alla legge forestale e dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, purché realizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 94.

Opere connesse al taglio dei boschi

1. La realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'art. 49 della legge forestale e gli interventi di adeguamento e manutenzione delle stesse sono disciplinati dal titolo II, capo II, sezione VI.

Art. 95.

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4 della legge forestale.

Capo III

TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI A CARATTERE URBANISTICO - EDILIZIO

Sezione I

TRASFORMAZIONI

Art. 96.

Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico quella attuata, in terreni di qualunque destinazione, per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive.

2. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1, quando attuate nei boschi, costituiscono trasformazione degli stessi e sono soggette alle norme di cui agli articoli 79, 80 e 81.

3. Le trasformazioni di destinazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo.

Sezione II

OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO NON CONNESSE ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI AGRARI E ALLA SISTEMAZIONE DEI TERRENI AGRARI E FORESTALI.

Art. 97.

Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 98 e 99 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

Art. 98.

Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.

2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

- a) livellamento del piano viario;
- b) ricarico con inerti;
- c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
- d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) installazione di reti parasassi;
- i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41.

3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.

7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Art. 99.

Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:

a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo paio, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;

b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei palloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei palloni. Sono esclusi i tralci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

3. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad un metro;

b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;

c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo n. 22/1997;

d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;

b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo n. 22/1997;

e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

5. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitano le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:

a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;

b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo n. 22/1997;

d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

6. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:

a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;

b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di un metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;

c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;

d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;

e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo n. 22/1997;

f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

7. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è concessa a condizione che:

a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;

b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;

c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;

d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

8. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:

a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;

b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo II;

c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 100.

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad un metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;

b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;

b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad un metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.

5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimentazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimentazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;

c) i lavori procedono per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;

d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'impungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.

7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:

a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;

b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.

8. L'installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 99, commi 3 e 4.

9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali interventi:

a) non siano da attuare in terreni boscati;

b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;

c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:

1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:

1.1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;

1.2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;

2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75;

3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;

4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

Art. 101.

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 5 della legge forestale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:

a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'art. 75, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;

b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;

c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;

d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Capo I

NORME TRANSITORIE

Art. 102.

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).

3. Le autorizzazioni rilasciate e le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità.

4. Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite dalla provincia, salvo quanto previsto all'art. 68, comma 4 della legge forestale.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 agosto 2003

BARBINI

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 155 del 1° agosto 2003

03R0721

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 23.

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPÌ

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'art. 27 della presente legge.

6. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli entiriconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle regioni e agli enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3.

Diritto delle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; è fatta salva la disciplina di cui all'art. 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del comune tenuto all'assistenza, regolando, in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i comuni della Calabria definiscono accordi con i comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 33.

5. Il comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.

7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'art. 13 della legge n. 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti, e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 25.

11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II

SISTEMA INTEGRATO

Art. 4.

Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singola sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;

c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;

d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;

e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;

f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicita dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema, dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000.

Art. 5.

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6.

Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 3 commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine all'attuazione e verifica. La giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo art. 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e, zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del servizio sanitario, della scuola e di altre agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;

d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (L.E.), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;

i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;

j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;

l) iniziative «di strada» per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;

m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;

n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;

o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;

p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8.

Il sistema dei servizi

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.

2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.

3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:

a) segretariato sociale;

b) sostegno economico;

c) accoglienza familiare e comunità famiglie;

d) affido familiare;

e) aiuto familiare;

f) telesoccorso;

g) aiuto domiciliare;

h) centri diurni;

i) servizi semi residenziali;

l) centri educativi e occupazionali;

m) servizi di animazione e aggregazione sociale;

n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;

o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;

p) alloggi assistiti;

q) comunità alloggio;

r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;

s) altri servizi di aiuto alla persona;

t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente commissione consiliare.

TITOLO III

I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 9.

Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività sociosanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei piani di zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo art. 17, che coincidono con i distretti sanitari, già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al dipartimento area servizi sociali, delle rispettive aziende sanitarie territoriali, in ciascun ambito gli enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge n. 328/2000. A tal fine la Regione, di concerto con gli enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli enti locali, attraverso la Conferenza regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli enti locali, provvede alle concertazioni con le organizzazioni del terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I comuni e gli enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'art. 1, comma 2, della presente legge.

3. I comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno; con particolare riferimento a quelli inseriti nei progetti obiettivo sanitari e sociali.

4. I comuni e le province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 328/2000.

Art. 10.

Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 229/1999, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella «A».

Art. 11.

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli enti locali, nonché per gli enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;

j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;

k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi della legge regionale n. 20 del 19 ottobre 2001;

o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge n. 328/2000;

p) istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione, altresì:

a) provvedere alla concertazione dei soggetti e degli organismi che operano nel terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e delle associazioni sociali, nonché delle IPAB;

b) prevede incentivi a favore degli enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale;

c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli enti locali di funzioni amministrative;

d) adotta; al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'art. 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12.

Funzioni delle province

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concorrenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei piani di zona, in collaborazione con i comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del piano medesimo.

Art. 13.

Funzioni dei comuni

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e legge regionale n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorzata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli enti e delle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge n. 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;

d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale;

e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;

f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;

d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art. 11, comma 2;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;

f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14.

Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del terzo settore gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato ed alti soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 328/2000 ed alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge n. 328/2000», provvederà, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'art. 8, comma 2, legge n. 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì i requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate.

5. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'art. 11 della legge n. 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;

b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;

c) delle modalità adottate per il «turn over» degli operatori;

d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e legge 28 dicembre 2001 n. 448, in quanto applicabili. Con delibera di giunta regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del piano regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

a) inserimento delle aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;

b) valorizzazione dei patrimoni delle aziende pubbliche di servizi alla persona, individuano strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

c) previsione di procedure per lo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive;

d) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della legge n. 328/2000 e del decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE

Art. 16.

Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003», di attuazione dell'art. 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle organizzazioni previsti all'art. 1, comma 5, della n. 328/2000.

2. Nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di comuni e province tra loro e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei comuni e le funzioni delle province rilevati ai fini dei programmi regionali.

3. I comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale, promuovono la partecipazione delle province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente piano di zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi distretti sanitari che, di conseguenza, sono distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al piano di zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni

5. Il piano di zona di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete e dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei piani di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nonché ai sensi dell'art. 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali darà attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle province e dei comuni.

Art. 17.

Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) legge n. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti.

Art. 18.

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito piano.

2. Il piano regionale adottato dalla giunta d'intesa con i comuni, realizzato in concertazione con i comuni, con gli enti e le associazioni regionali del terzo settore, delle associazioni di rilievo regionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni

di tutela degli utenti, viene approvato dal consiglio regionale, nel rispetto del piano nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;

b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali;

c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'art. 7;

d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;

e) i criteri di cui all'art. 3, comma 5;

f) i criteri e le procedure di cui all'art. 27, comma 2;

g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;

h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'art. 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del terzo settore;

j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni tre anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei piani di zona. Lo schema è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è inviato a tutti i comuni, alle province, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il consiglio regionale, adotta il piano entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19.

Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le province e i comuni, istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla commissione tecnica di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

4. Le province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla giunta regionale.

5. Nell'ambito del piano regionale e dei piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20.

Piani di zona

1. I piani di zona di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;

e) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;

c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre amministrazioni, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;

g) forme di concertazione con le ASL e il terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie spese, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I piani di zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della legge n. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le province partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

8. Il dipartimento competente per le politiche sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21.

Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'art. 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22.

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

2. Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'art. 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23.

Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 24.

Autorizzazione

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli enti pubblici o dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai criteri fissati dalla giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.

2. I comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per i servizi e le strutture di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

a) per le strutture già operanti provvederanno al rilascio di autorizzazioni provvisorie, prevedendo entro sessanta giorni l'emanazione di direttive per l'adeguamento ai requisiti nazionali e a quelli previsti al comma 1 del presente articolo;

b) per le strutture di nuova istituzione, trovano immediata applicazione i requisiti minimi nazionali previsti dal citato regolamento (decreto ministeriale n. 308/2001) al quale espressamente si rinvia.

3. I requisiti minimi, conformemente a quanto previsto dal citato regolamento riguardano le strutture ed i servizi rivolti a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio sanitari ad eccezione delle R.S.A. ad alta medicalizzazione ed R.S.A., finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente e definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale.

4. Per le comunità di tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La giunta regionale, con proprio atto, individuerà i casi in cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della semplice dichiarazione di inizio attività. Per le comunità che accolgono minori, la giunta regionale individua gli ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. I servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori istituiti in seguito alla entrata in vigore della presente legge devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare, al fine di giungere alla progressiva eliminazione degli istituti per minori. Gli istituti per minori già operanti all'entrata in vigore della presente legge, sono riconvertiti nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge o cessano la propria attività, secondo le modalità e i tempi previsti dal Piano sociale regionale.

5. Le strutture a ciclo diurno e residenziale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, devono:

- a) essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

b) essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come lo disciplinerà la Regione;

d) prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e) adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, un progetto educativo individuale; il piano individualizzato e il progetto educativo individuale devono indicare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, il piano delle verifiche;

f) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

g) adottare, la Carta dei servizi sociali, in conformità dell'art. 13 della legge n. 328/2000, nella quale vengono pubblicizzate le tariffe praticate e le prestazioni effettuate.

6. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, i soggetti erogatori devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative e dei seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla persona, che costituiscono i requisiti minimi di cui all'art. 9 comma 1, lettera c) della legge n. 328/2000, attraverso:

a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo lo standard che sarà definito dalla Regione Calabria;

b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

c) l'adozione della Carta dei Servizi Sociali di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000, nella quale siano indicati i servizi prestati e le tariffe applicate;

d) l'adozione del registro degli utenti del servizio nel quale siano indicati i piani individualizzati di assistenza.

7. Al fine di definire i requisiti minimi richiesti in modo specifico per le diverse strutture si debbono considerare:

a) strutture a carattere comunitario quelle con bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza;

b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera quelle con bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;

c) strutture protette quelle con media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente;

d) strutture a ciclo diurno quelle con diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e collocati all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui alle lettere a), b) e c).

Oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A del decreto ministeriale n. 308 del 21 maggio 2001.

8. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia al provvedimento che la giunta regionale adotterà per l'attuazione dell'art. 11 della legge n. 328/2000, nella quale saranno specificati ulteriori requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture residenziali e semi-residenziali.

9. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, e ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi previsti dal decreto del 21 maggio 2001, n. 308, continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 328/2000.

Art. 25.

AccREDITAMENTO

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i

cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Calabria, autorizzati ai sensi dell'art. 24, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'accREDITAMENTO è condizione per instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all'art. 27.

3. La giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente commissione consiliare e della conferenza Regione-autonomie locali, i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO volti a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi accreditati e i criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La direttiva di cui al presente comma è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

4. Le funzioni amministrative concernenti l'accREDITAMENTO sono attribuite ai comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'art. 17 della presente legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.

5. A tal fine la giunta regionale, sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché dei requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge.

6. I comuni, autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.

7. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accREDITAMENTO.

8. Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova istituzione mentre per le altre è previsto un regime transitorio in base al quale i comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali strutture già operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno adeguarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le sperimentazioni innovative, disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di tre anni.

10. La Regione tramite il dipartimento esercita attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali per verificarne la qualità delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e/o dell'accREDITAMENTO.

Art. 26.

Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'assessorato ai servizi sociali un apposito albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27.

Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I comuni, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'art. 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge n. 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28.

Affidamento dei servizi alla persona al terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del terzo settore che siano autorizzati dai comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarano disponibili a fornire servizi secondo tariffe è caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I comuni, in attuazione dei piani di zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'art. 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano sociale regionale, tenuto conto della qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29.

Conferenza permanente regionale: consulta delle autonomie locali e consulta del terzo settore

1. In ottemperanza alla legge n. 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei comuni, delle province e del terzo settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La conferenza permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La conferenza permanente è presieduta dall'assessore alle politiche sociali.

4. Il presidente della giunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della conferenza permanente.

5. La conferenza permanente regionale è composta da:

a) consulta delle autonomie locali formata dai presidenti dei comitati di zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque province. Il presidente è nominato al suo interno;

b) consulta del terzo settore formata da almeno venticinque membri e comunque non superiore a trentacinque, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001. Il presidente è nominato al sito interno. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

6. La conferenza permanente regionale e le due consulte, di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.

7. La giunta regionale sottopone alla conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al consiglio regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il

termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla conferenza permanente.

8. Il dipartimento della giunta competente in materia di politiche sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della conferenza permanente e delle due consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30.

Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 328/2000.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31.

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

4. La Regione e le province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore.

5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32.

Compartecipazione al costo dei servizi

1. La giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente commissione consiliare e della Conferenza Regione-autonomie locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.

2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:

a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal decreto-legge 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI

SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 33.

Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli enti locali, di quelle provenienti dal fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo art. 34, di quelle del fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del terzo settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei piani di zona ai sensi dell'art. 20.

2. La Regione e gli enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art. 7.

3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:

- a) Fondi statali;
- b) Fondo sociale regionale;
- c) Fondo sociale locale.

Art. 34.

Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge n. 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.

a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il «Fondo regionale per le Politiche Sociali», di seguito chiamato fondo regionale sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la legge n. 5/1987 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge n. 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli enti locali.

2. Il fondo regionale sociale è ripartito annualmente dalla giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai comuni per cofinanziare la realizzazione dei piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore politiche sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35.

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36.

Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai gruppi appartamento, di cui alla legge regionale n. 21/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal fondo sociale regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei piani di zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del fondo regionale sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

Personale delle équipes socio psico pedagogiche

1. Il personale di cui alla legge regionale n. 57/1990 e legge regionale n. 2/1997, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e della legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39.

Norme finali

1. La giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.

3. È fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

(*Omissis*).

04R0003

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 387,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo <i>(di cui spese di spedizione € 120,00)</i>	€ 318,00
Abbonamento semestrale <i>(di cui spese di spedizione € 60,00)</i>	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 3 2 7 *

€ 3,20